



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 11

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 10 giugno 2008

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	110
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	122
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	126
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	135

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag.	18
---	------	----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	139
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	141
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	»	144

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	145
------------------------	------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 10 giugno 2008

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 12.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, 61, n. 10, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Monza – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell'ex-senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 4591/06 RGNR – 3781/06 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Gian Carlo Caselli. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il

fatto che i contenuti di un articolo pubblicato il 28 novembre 2005 sul medesimo quotidiano, intitolato «*Lombardini, il giallo del documento che spinse il magistrato al suicidio*», non siano rispondenti al vero e che risultino comunque diffamatori.

L'articolo del senatore Iannuzzi si riferisce al suicidio del dottor Lombardini – che fu al centro della cronache dell'epoca – avvenuto l'11 agosto 1998 nell'ufficio del medesimo presso la Procura della Repubblica di Cagliari, dopo che il dottor Lombardini era stato indagato a seguito della contestazione del reato di concorso in estorsione aggravata per il presunto pagamento di un riscatto al fine di ottenere la liberazione di Silvia Melis, rapita alla fine degli anni Novanta dall'Anonima sequestri sarda, essendo stato lo stesso dottor Lombardini titolare dell'inchiesta relativa al predetto rapimento. Dopo essere stato interrogato per sei ore da un *pool* di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo – all'epoca competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti riguardanti i magistrati assegnati ad uffici giudiziari del distretto di Cagliari – guidato dal Procuratore, dottor Gian Carlo Caselli, e formato da cinque componenti, il dottor Lombardini si uccideva con un colpo di pistola. L'articolo del senatore Iannuzzi riporta le reazioni del dottor Francesco Pintus – all'epoca dei fatti procuratore generale della Repubblica di Cagliari – che furono di profonda indignazione e di risentimento nei confronti del comportamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, ricordando in proposito che per le sue affermazioni il dottor Pintus fu querelato dal dottor Caselli e che il relativo procedimento si concluse con una decisione assolutoria da parte della Cassazione. L'articolo ricordava che ugualmente indignate furono le reazioni al fatto del legale e della compagna del dottor Lombardini. L'articolo rilevava infine che – nel settembre del 1998 – il Consiglio superiore della magistratura dispose l'archiviazione della pratica relativa al suicidio del dottor Lombardini, mentre il procedimento – nel quale il dottor Lombardini risultava indagato insieme all'editore Nichi Grauso e all'avvocato Antonio Piras – fu archiviato – sempre secondo quanto riportato nell'articolo – nel giugno del 2002, in quanto gli inquirenti non sarebbero riusciti a trovare alcuna prova effettiva a sostegno della loro ipotesi accusatoria.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del 5 ottobre 2006, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**  
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell'ex-senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 13431/02 RGNR – 8411/06 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Libero Mancuso. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del settimanale «Panorama», dottor Carlo Rossella, che i contenuti di un articolo – pubblicato il 31 gennaio 2002 sul medesimo settimanale e intitolato «*Le previsioni di Cassandra – Violante*» – non siano rispondenti al vero e risultino comunque diffamatori.

Nell'articolo il senatore Iannuzzi affermava che nel luglio del 1989 avrebbe avuto luogo a Mondello un convegno del cosiddetto coordinamento antimafia. Al convegno avrebbero partecipato Leoluca Orlando, il presidente del coordinamento Carmine Mancuso, l'avvocato Alfredo Galasso e «a sorpresa» il dottor Libero Mancuso, la cui presenza – trattandosi di magistrato assegnato alla Procura della Repubblica di Bologna che fino a quel momento si era occupato soltanto delle indagini relative alla strage avvenuta nella stazione di quella città il 2 agosto 1980 – sarebbe stata del tutto ingiustificata.

Il dottor Mancuso ha invece affermato che non partecipò affatto «a sorpresa» al convegno di cui sopra, giacché in quel periodo fu invitato più volte a Palermo e in Sicilia a seminari e convegni di approfondimento sul fenomeno mafioso.

Il senatore Iannuzzi, inoltre, nell'articolo si chiedeva come e perché il dottor Mancuso avesse raccolto a Bologna le rivelazioni del «pentito di mafia» Giuseppe Pellegriti. Il dottor Mancuso ha affermato, di contro, che sarebbe stato processualmente accertato che l'interrogatorio del pentito Pellegriti avvenne in quanto il collaboratore aveva reso dichiarazioni su traffici di stupefacenti ad opera di mafiosi residenti nel bolognese ed era altresì in grado di fornire indicazioni su condotte criminose a carico di imputati nel processo relativo alla strage di Bologna. I verbali dell'interrogatorio furono comunque trasmessi lo stesso giorno al dottor Giovanni Falcone e all'Alto Commissario antimafia, dottor Domenico Sica.

False e diffamatorie risulterebbero pure le affermazioni secondo le quali il dottor Mancuso avrebbe rivelato all'onorevole Violante notizie apprese dallo stesso Giuseppe Pellegriti.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del giorno 6 febbraio 2007, dopo aver separato la posizione del direttore del settimanale, dottor Rossella, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal dottor Claudio Petruccioli, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell'ex-senatore Claudio Petruccioli, con riferimento al procedimento penale n. 16731/03 RGNR – 31825/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Il senatore Claudio Petruccioli, in ragione delle dichiarazioni rilasciate quale Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi in data 13 marzo 2003, è stato querelato dai professori Antonio Baldassarre e Ettore Adalberto Albertoni. La querela è stata presentata il 16 aprile 2003 alla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

I querelanti consiglieri di amministrazione della Rai dal 22 febbraio 2002, a seguito delle dimissioni rassegnate prima da due componenti dello stesso Consiglio di amministrazione e, quindi, da un ulteriore componente ancora, si erano ritrovati ad essere gli unici consiglieri rimasti in carica e

si era quindi posto il problema della legittimità del loro operato, nonché della validità delle loro deliberazioni sino alla reintegrazione del collegio. I predetti consiglieri sebbene, il 27 febbraio 2003, avessero rinunciato all'incarico, continuarono ad operare, in regime di *prorogatio*, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, nella piena convinzione di assolvere in tal modo ad un dovere istituzionale e supportati da due pareri *pro-veritate* acquisiti dai professori Francesco Vassalli ed Augusto Minervini. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni rese dal senatore Petruccioli, all'epoca Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

I querelanti in particolare lamentano le seguenti espressioni rivolte alle loro persone: «il fatto che continuino a prendere decisioni mi sembra una vera buffonata», «basta con questo comportamento da buffoni», «i membri dimissionari del Consiglio di Amministrazione della Rai sono due buffoni» ed «un po' di dignità, per favore, un po' di dignità»; tali espressioni secondo i querelanti travalicano i confini del legittimo esercizio del diritto di critica e del requisito della continenza entro i cui ambiti tale diritto deve mantenersi. Nella querela viene posto altresì in evidenza come – alla luce della giurisprudenza costituzionale – l'insindacabilità delle opinioni formulate *extra moenia* si può ravvisare solamente allorché le espressioni hanno riprodotto o divulgato il contenuto di uno specifico atto di natura parlamentare che, nella specie, non sembrerebbe sussistere.

In esito alle indagini condotte dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero ritenendo che la condotta oggetto del presunto reato rientrava nelle attività ricollegabili all'insindacabilità prevista dal citato articolo 68, primo comma, della Costituzione ha formulato una richiesta di archiviazione. A questa richiesta di archiviazione le persone offese si sono opposte con atto depositato il 22 marzo 2004 richiedendo che venissero disposte nuove ed ulteriori indagini.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con decreto del 4 maggio 2004, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, in quanto non proposta personalmente dalla persona offesa bensì dal difensore privo di procura speciale e quindi non legittimato, e disposto l'archiviazione del procedimento; avverso tale decreto gli opposenti hanno presentato ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con sentenza 8 novembre-15 dicembre 2005, ritenendo fondati i motivi di ricorso (erroneità dell'assunto del giudice per le indagini preliminari nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione a proporla del difensore della persona offesa) ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e rimesso gli atti per l'ulteriore corso del procedimento.

Nella memoria successivamente presentata dalla difesa delle persone offese, si sottolinea, alla luce dei principi nel frattempo posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2004, come l'interpretazione del disposto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 debba comunque essere nel senso che non è stato affatto eliminato da tale norma il nesso funzionale fra l'atto e le attribuzioni funzionali, in assenza del quale nesso l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, e garantita dal

primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, finirebbe con il trasformarsi in un inammissibile privilegio personale.

Nella memoria difensiva dell'indagato presentata il 15 gennaio 2007 si insiste invece nel prospettare la tesi della integrazione di una fattispecie di mera critica politica da parte del senatore Petruccioli nel pronunciare le affermazioni il cui tenore è stato contestato e la continenza rispetto alla vicenda ed alla gravità della polemica cui essa ha dato vita, in quanto i termini usati, pur nella loro durezza, non si riferivano alle qualità morali dei querelanti.

All'esito dell'udienza, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato la sussistenza in via preliminare di un profilo di inammissibilità dell'opposizione proposta dal momento che le indagini suppletive, richieste dall'opponente, non presentano il requisito della rilevanza e le circostanze dedotte e sulle quali dovrebbero essere assunte le persone informate sui fatti specificate nell'atto di opposizione o sono già acquisite agli atti, oppure del tutto ininfluenti.

Nell'ordinanza adottata in data 16 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, lo stesso giudice ha altresì richiamato l'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale per accertare l'esistenza di un nesso funzionale fra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio dell'attività parlamentare, mentre il contesto politico o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento entro cui le dichiarazioni rese *extra moenia* possano collocarsi non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Viene però evidenziato che, nel caso in esame, la giornalista Francesca Romana Galante ha riferito che il punto in questione era già stato evidenziato dal senatore Petruccioli in seno alla Commissione di Vigilanza; tale riferimento potrebbe pertanto costituire un aggancio all'attività parlamentare da cui dovrebbe desumersi il «nesso funzionale» con le dichiarazioni *extra moenia*. Deve però considerarsi che le sedute della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, al contrario dei lavori d'Aula, non vengono comunque riprodotte integralmente, il che rende più difficile stabilire, dall'esterno, la corrispondenza fra quanto dichiarato dal parlamentare in quella sede e quanto riproposto dallo stesso con dichiarazioni *extra moenia*.

Per il giudice appare comunque indubbio che al Presidente di una Commissione di garanzia così peculiare come quella presieduta dal Senatore Petruccioli, *«debba essere riconosciuto un potere di esternazione i cui contorni di manifestazione non possono non coincidere, con quella attività di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento, che non può essere svuotata di significatività e contenuti al punto di vanificarne la portata»*.

Il giudice – visto l'articolo 410, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha pertanto disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica af-

finché deliberi sulla questione eccepita e, per l'effetto, ha dichiarato il procedimento sospeso per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri, in relazione al procedimento civile n. 12761/04 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Palermo – III sezione civile**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Palermo, nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri, con riferimento al procedimento civile n. 12761/04 R.G. pendente nei confronti dello stesso senatore presso il Tribunale di Palermo – III sezione civile.

Nel procedimento in questione, instaurato dall'ex senatore Vincenzo Garraffa con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2004, si lamenta la natura fortemente denigratoria delle dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Dell'Utri alla notizia della sua condanna a due anni di reclusione per tentata estorsione in danno dello stesso Vincenzo Garraffa. In particolare, l'attore segnala la seguente frase: »Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore»(così sui quotidiani «Giornale di Sicilia», «La Repubblica», «Corriere della Sera», «La Stampa» in data 28 aprile 2004, e sul sito Internet de «La Sicilia» in data 27 aprile 2004), ritenendo che le predette dichiarazioni del senatore Dell'Utri siano suscettibili di configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa e chiedendo pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da liquidarsi in non meno di euro 80.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data dell'illecito.

Il senatore Dell'Utri ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Milano, eccezione poi disattesa, e ha rilevato la sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, essendo egli all'epoca dei fatti membro del Parlamento e atteso che le dichiarazioni *de quibus* costituivano la riproposizione di quanto dallo stesso Dell'Utri già affermato nella propria memoria presentata alla Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, nonché nel proprio intervento dinanzi al *ple-*

num di tale Assemblea, nel corso dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione a suo carico di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 5162/98 RG GIP.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale e l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione poiché non sarebbe presente un nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e le attività svolte in qualità di membro delle Camere; le frasi pronunciate dal senatore Dell'Utri non sarebbero collegate all'esercizio della funzione parlamentare non essendo divulgazione al pubblico dell'attività svolta in sede istituzionale, né ponendosi in rapporto di continuità con l'attività parlamentare svolta. Il giudice quindi non ha accolto l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato e la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Costantino Garraffa, in relazione al procedimento civile n. 827/04 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Palermo – I sezione civile***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Palermo, nei confronti del senatore Costantino Garraffa, con riferimento al procedimento civile n. 827/04 R.G. pendente nei confronti dello stesso senatore presso il Tribunale di Palermo – I sezione civile.

Il senatore Costantino Garraffa è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale civile di Palermo dal dottor Stapino Greco che ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 185 del codice penale e 2043 del codice civile. Al convenuto viene contestato l'aver dichiarato, durante una conferenza stampa tenutasi il 3 novembre 2003, di aver ricevuto per telefono una minaccia di morte in riferimento alla sua attività nei confronti dell'Ente Fiera del Mediterraneo e di aver messo in relazione la telefonata con il fatto che il giorno prima era scaduto l'incarico del commissario dell'Ente, il dottor Greco stesso. A detta dell'at-

tore, l'accostamento malizioso tra le minacce di morte e la sua persona configura l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale, in quanto le dichiarazioni contestate hanno suggerito l'idea che autore diretto o mediato della minaccia nei confronti del senatore Garraffa sia stato il medesimo dottor Greco. Il carattere diffamatorio di tale malizioso accostamento legittimerebbe la richiesta risarcitoria avanzata dal dottor Greco.

Il senatore Garraffa ha dedotto che la dichiarazione contestata sarebbe coperta dalla prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione e ha sottolineato come nei mesi precedenti aveva pubblicamente criticato la gestione dell'Ente Fiera del Mediterraneo da parte del dottor Greco.

Secondo la prima sezione civile del Tribunale di Palermo l'attività del senatore Garraffa risulterebbe lesiva della reputazione del dottor Greco non tanto nella denuncia delle disfunzioni dell'ente, quanto nell'accostamento tra la minaccia ricevuta e la persona del dottor Greco. Inoltre la dichiarazione, rilasciata in una conferenza stampa, risulterebbe svolta fuori dall'ambito parlamentare e non sarebbe meramente riproduttiva delle opinioni espresse nell'ambito delle attività istituzionali. Il Giudice quindi, dopo aver richiamato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, non ha accolto l'eccezione concernente l'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato e la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE premette che all'inizio della XVI legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.

Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell'ex-senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 48698/04 RGNR – 20/07 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Il procedimento in questione ha avuto origine da tre querele presentate dai magistrati Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato

e Gioacchino Natoli. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il fatto che i contenuti di due articoli – pubblicati rispettivamente il 2 novembre 2003 con il titolo «*Genesi di una persecuzione – Buscetta rinnegò il verbale che aprì il caso Pecorelli*» e il 19 settembre 2004 con il titolo «*Gli intoccabili in toga*» sul medesimo quotidiano – non sarebbero rispondenti al vero e avrebbero carattere diffamatorio.

Il primo articolo, legato all'inchiesta del senatore Iannuzzi sul processo al senatore Andreotti, racconta i fatti che portarono al processo medesimo. Si tratta di fatti che l'autore dell'articolo classifica come inconsistenti e inesistenti e che si dividono in due «tronchi»: uno siciliano e uno romano.

Il primo si basa sulla dichiarazione di Tommaso Buscetta, resa a Caselli il 6 aprile 1993, secondo la quale il senatore Andreotti avrebbe «richiesto» l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, dichiarazione che sarebbe stata in seguito corretta dal pentito nel senso che si sarebbe trattato di una sua deduzione e più volte smentita dal suo avvocato. Il verbale del 6 aprile tradirebbe le parole di Buscetta e il processo si sarebbe fatto per un errore di interpretazione da parte dei magistrati di Palermo che avrebbero voluto compiacere l'onorevole Violante, il quale in una lettera del 5 aprile 1993 indirizzata al dottor Scarpinato aveva ipotizzato un nesso tra Andreotti e Pecorelli.

Per quanto riguarda il trasferimento del processo a Perugia – il «tronco» romano della vicenda – il senatore Iannuzzi ipotizza che lo scopo sarebbe stato quello di evitare il passaggio del processo al cosiddetto Tribunale dei ministri e, comunque, evitare il Tribunale di Roma, dove Andreotti non sarebbe stato rinviato a giudizio. Ci si sarebbe serviti a tal fine di una dichiarazione resa da Vittorio Carnovale, componente della banda della Magliana, arrestato insieme ad altri nell'aprile del 1993. Egli fece il nome di un tale Vitalone che avrebbe chiesto ad altri membri della banda di occuparsi dell'omicidio di Pecorelli. Si ritenne, erroneamente visto che il riferimento era al fratello, che si trattasse del senatore Claudio Vitalone, amico di Andreotti e magistrato che aveva operato presso il Tribunale di Roma, il che comportò, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, lo spostamento del processo al Tribunale di Perugia.

Nel secondo articolo il senatore Iannuzzi lamenta le difficoltà che si incontrerebbero nella denuncia degli abusi della magistratura militante, e in particolare dei cosiddetti «professionisti dell'Antimafia». Il riferimento è, più specificatamente, ancora ai magistrati Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, il primo procuratore e gli altri sostituti a Palermo durante il processo contro il senatore Andreotti. I vari interventi di Caselli, al fine di screditare il senatore Andreotti e di insistere sulla prescrizione come unico motivo della sua assoluzione, non si limiterebbero – secondo l'autore dell'articolo – a dibattiti e articoli di giornale, ma sarebbero arrivati all'invio, con tali finalità, di una lettera al Presidente della Repubblica nella quale si contestano dichiarazioni rese dallo stesso senatore Andreotti in occasione di un suo intervento nell'Aula

del Senato e aventi asseritamente contenuto critico sull'operato dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che si occuparono dei processi a carico del medesimo senatore Andreotti. Nella stessa prospettiva l'autore dell'articolo menziona la querela presentata contro di lui e che ha portato alla sua condanna per diffamazione da parte del Tribunale di Trento, per quanto affermato in un libro che raccoglie i suoi articoli sul processo Andreotti. La predetta condanna ha, in particolare, ritenuto diffamatorie le affermazioni contenute nel libro citato relative a quelli che il senatore Iannuzzi considera i tre misteri del processo a Andreotti: e cioè quello – cui si è sopra accennato – concernente il verbale della deposizione di Tommaso Buscetta dal quale risulterebbe che l'omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato «richiesto» da Andreotti, affermazione che sarebbe stata smentita dal Buscetta successivamente (questa ricostruzione è contraddetta dai querelanti i quali sostengono che dalle dichiarazioni di Buscetta emergerebbe in modo chiaro che, sulla base delle versioni coincidenti a lui riferite da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, lo stesso Buscetta affermò che quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini Salvo in quanto a loro richiesto dall'onorevole Andreotti); il suicidio del maresciallo Lombardo alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti per prelevare Gaetano Badalamenti; la gestione da parte dei magistrati di Palermo del pentito Balduccio Di Maggio dopo il suo rilascio. Si tratta di «misteri» che – ad avviso del senatore Iannuzzi – continuano a rimanere tali senza che su di essi le autorità competenti si siano impegnate a fare chiarezza.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del giorno 5 ottobre 2006, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Comunicazioni del senatore Augello, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, in materia di incompatibilità parlamentari di rango costituzionale**

Il senatore AUGELLO (*PdL*) riferisce sui lavori del Comitato da lui coordinato, che si è riunito alle ore 11. Il Comitato, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori e che, in una prima fase, vengono desunte dai fogli notizie, o delle quali è comunque pervenuta no-

tizia alla Giunta. Il Comitato ha deliberato di esaminare prioritariamente le situazioni relative ad eventuali incompatibilità derivanti da fonti di rango costituzionale, rassegnando le seguenti conclusioni.

Il Comitato ha preso atto della cessazione dalle cariche dei sottoindicati senatori:

FOSSON Antonio, assessore e consigliere regionale nella precedente legislatura regionale della Valle d'Aosta;

FINOCCHIARO Anna, deputato regionale della Sicilia (Dimissioni comunicate all'Assemblea regionale siciliana il 5/6/2008);

PICHETTO FRATIN Gilberto, consigliere regionale del Piemonte (Dimissioni di cui il Consiglio regionale prese atto il 6/5/2008);

STANCANELLI Raffaele, deputato regionale vice presidente dell'Assemblea regionale siciliana nella precedente legislatura regionale;

MASCITELLI Alfonso, Consigliere regionale dell'Abruzzo (Dimissioni di cui il Consiglio regionale prese atto il 3/6/2008).

Il senatore AUGELLO (*PdL*) riferisce poi sul fatto che il Comitato, all'unanimità, propone di dichiarare la incompatibilità delle seguenti cariche, rivestite dai menzionati senatori:

ANTEZZA Maria, Consigliere regionale Presidente del consiglio regionale della Basilicata

ANTINORO Antonello, deputato regionale della Sicilia

CHIURAZZI Carlo, Consigliere regionale della Basilicata

DE ECCHER Cristiano, Consigliere provinciale autonomo/regionale del Trentino Alto Adige

DE LILLO Stefano, Consigliere segretario del Consiglio regionale del Lazio

DI GIACOMO Ulisse, assessore regionale non consigliere del Molise

DI STEFANO Fabrizio, Consigliere segretario del Consiglio regionale dell'Abruzzo

DIGILIO Egidio, Consigliere Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata

GALPERTI Guido, Consigliere regionale della Lombardia

GUSTAVINO Claudio Antonio, Consigliere regionale della Liguria

LATRONICO Cosimo, Consigliere regionale della Basilicata

MAURO Rosa Angela, Consigliere regionale della Lombardia

ORSI Franco, Consigliere Vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria

SACCOMANNO Michele, Consigliere regionale della Puglia

SANNA Francesco, Consigliere regionale della Sardegna

SERAFINI Giancarlo, Consigliere regionale della Lombardia

SIBILIA Cosimo, Consigliere regionale della Campania

SPADONI URBANI Ada, Consigliere regionale della Umbria

TANCREDI Paolo, Consigliere regionale dell'Abruzzo.

In particolare, il senatore AUGELLO (*PdL*) avverte che il Comitato in punto di fatto considera accertate – in base alla dichiarazione resa dal medesimo senatore sul foglio-notizie o successivamente d'ufficio – le citate cariche; in punto di diritto il Comitato considera che il cumulo delle predette cariche con il mandato di senatore confligge con il disposto dell'articolo 122 secondo comma della Costituzione, per il quale «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Il PRESIDENTE – su invito del senatore SANNA (*PD*) – comunica di aver ricevuto la seguente corrispondenza da taluni dei senatori interessati dalle proposte del senatore Augello; benché non si tratti di comunicazioni decisive per interrompere la procedura, in quanto non danno conto della vacanza del seggio regionale, sono comunque interessanti elementi di valutazione in ordine alla maggiore tempestività del tentativo di rimuovere l'incompatibilità: la senatrice Antezza ha comunicato di aver presentato le dimissioni da consigliere regionale lucano; il senatore Chiurazzi ha comunicato di avere presentato le dimissioni da consigliere regionale lucano; il senatore Galperti ha comunicato di avere presentato le dimissioni da consigliere regionale lombardo; il senatore Sanna ha comunicato di aver richiesto al consiglio regionale sardo una tempestiva pronuncia di presa d'atto dell'opzione da lui espressa per il mandato parlamentare.

La Giunta accerta all'unanimità l'incompatibilità dei senatori di cui alla proposta testé avanzata dal senatore Augello già approvata all'unanimità dal Comitato.

In riferimento alle incompatibilità testé accertate all'unanimità dalla Giunta, il PRESIDENTE stante l'urgente necessità di rimuovere le situazioni di cumulo di cariche incompatibili per norma di rango costituzionale, propone alla Giunta:

*a)* di comprimere il termine per l'esercizio del diritto di opzione, tradizionalmente fissato in trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, fino a tre giorni di calendario;

*b)* di far decorrere il termine non dalla data di ricevimento, bensì da quella della odierna seduta, in ragione dell'immediata pubblicità della decisione assicurata dalla divulgazione con mezzi telematici del resoconto della seduta della Giunta, dandone conto a titolo meramente notiziale con una lettera in forma cartacea all'interessato.

Si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori LUSI (*PD*), SARO (*PdL*), MALAN (*PdL*), DIVINA (*LNP*), AUGELLO (*PdL*), LEDDI (*PD*) e LEGNINI (*PD*).

Il PRESIDENTE prende atto delle obiezioni avanzate nel dibattito in ordine alla lettera *b)* della sua proposta e la riformula, prevedendo che il

termine decorra dalla data di ricevimento della raccomandata indirizzata ai senatori interessati. Così modificata, la proposta di fissare a tre giorni il termine per l'esercizio del diritto di opzione è accolta all'unanimità dalla Giunta. La Presidenza avverte che la missiva contemplerà la possibilità che l'annuncio delle dimissioni rese da consigliere regionale interrompa la procedura di decadenza anche prima che il Consiglio regionale abbia preso atto delle dimissioni; ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del Regolamento per la verifica dei poteri, però, la lettera di dimissioni in tal caso dovrà essere corredata dall'impegno all'«effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa» fino a quando il Consiglio regionale non avrà provveduto alla presa d'atto delle dimissioni.

Il PRESIDENTE propone infine alla Giunta di deliberare che, ove il termine testé fissato rimanesse inevaso (per mancata ricezione ai protocolli del Senato di una missiva di riscontro ai sensi del Regolamento), si prescinderebbe dal procedimento di contestazione deferendo direttamente la questione all'Assemblea con apposita relazione scritta del presidente del Comitato, seguendo il precedente Iorio della scorsa legislatura sulla natura perentoria del termine.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) riferisce poi sul fatto che il Comitato, con l'astensione dichiarata da un Gruppo parlamentare, propone di accertare la incompatibilità della seguente carica, rivestite dal menzionato senatore:

ANTINORO Antonello, assessore regionale della Sicilia.

In particolare, il senatore AUGELLO (*PdL*) avverte che il Comitato in punto di fatto considera accertata – in base alla dichiarazione resa dal medesimo senatore – la citata carica; in punto di diritto il Comitato considera che il cumulo della predetta carica con il mandato di senatore confligge con il disposto dell'articolo 122 secondo comma della Costituzione, per il quale «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo». Rispetto a tale dato le controdeduzioni scritte consegnate dall'interessato il 9 giugno 2008 non appaiono *prima facie* risolutive, ma sono meritevoli di approfondimento in seduta pubblica di contestazione dinanzi alla Giunta.

Il senatore SANNA (*PD*) dichiara che la mancata unanimità raggiunta nel Comitato era dovuta al fatto che non si erano potute esaminare esaustivamente le controdeduzioni dell'interessato, stante il loro arrivo nella serata di ieri. La modalità prescelta dal Comitato per proporre l'incompatibilità – se sarà confermata dal voto della Giunta – è quella che

meglio garantisce un approfondimento, in contraddittorio con l'interessato e con l'auspicabile acquisizione di contributi scientifici in ordine alla prospettiva da lui affacciata (sulla prevalenza della norma dello Statuto speciale siciliano – priva di una fattispecie di incompatibilità parlamentare dell'assessore – rispetto a quella dell'articolo 122 della Costituzione).

La Giunta accerta a maggioranza l'incompatibilità del senatore Antinoro con la carica di assessore regionale.

In riferimento all'incompatibilità testé accertata a maggioranza dalla Giunta, il PRESIDENTE, stante l'urgente necessità di rimuovere le situazioni di cumulo di cariche incompatibili per norma di rango costituzionale, propone alla Giunta – recependo le istanze già emerse nel precedente dibattito – di comprimere il termine per l'esercizio del diritto di opzione, tradizionalmente fissato in trenta giorni, fino a tre giorni di calendario dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'interessato. La Presidenza avverte che la missiva contemplerà la possibilità che l'annuncio delle dimissioni rese da Antinoro interrompa la procedura di decadenza anche prima che la Giunta regionale abbia preso atto delle dimissioni; ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del Regolamento per la verifica dei poteri, però, la lettera di dimissioni in tal caso dovrà essere corredata dall'impegno all'«effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa» fino a quando la Giunta regionale non avrà provveduto alla presa d'atto delle dimissioni.

Convieni la Giunta.

Il PRESIDENTE avverte infine che – nel caso di vano decorso del termine testé conferito al senatore Antinoro, ovvero di suo riscontro non nei termini richiesti dal Regolamento – si darà inizio al procedimento di contestazione in ordine alla situazione di incompatibilità (cfr. Giunta elezioni Senato 13 dicembre 2006): la Presidenza annuncerà alla Giunta la data – concordata d'intesa con la Presidenza del Senato – in cui si svolgerà la seduta pubblica di cui all'articolo 14 del Regolamento di verifica dei poteri.

Convieni la Giunta.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Giunta, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per giovedì 12 giugno 2008, alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 10 giugno 2008

4<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BERSELLI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

### SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BERSELLI ricorda che, con riferimento all'esame del disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite hanno convenuto di avviare l'illustrazione degli emendamenti nel corso delle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi per concludere poi l'esame nella seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 11 giugno alle ore 8,30.

Il senatore BIANCO (PD) rileva che la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite ha subito un notevole cambiamento: infatti, ha inizio soltanto alle ore 12, mentre era stata convocata alle ore 11 e posticipata alle ore 11,30; inoltre, la seduta programmata per le ore 14,30 è stata inopinatamente spostata alle ore 16.

Invita la Presidenza ad assicurare un'organizzazione dei lavori più puntuale.

Il presidente BERSELLI, dopo essersi scusato per il ritardo nell'avvio dei lavori della seduta antimeridiana di oggi, ribadisce il carattere concordato della programmazione dei lavori testé ricordata.

IN SEDE REFERENTE

**(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà l'esame del provvedimento dall'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 1.100, il quale intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge, è volto a ripristinare la corretta formulazione dell'articolo 590-*bis* del codice penale in relazione alle novelle introdotte all'articolo 590 del codice penale.

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra gli emendamenti 1.200, 1.250, 1.300 e 1.350, volti tutti ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore CASSON (*PD*), dopo brevi considerazioni sul complesso delle proposte emendative presentate dai senatori del Partito Democratico in relazione all'articolo 1 del decreto-legge, illustra l'emendamento 1.12. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre l'obbligo di una valutazione dell'oggettiva pericolosità sociale del soggetto di cui si chiede l'espulsione, al fine di ovviare ai dubbi di compatibilità costituzionale che l'articolo 1 del decreto-legge così come formulato desta. Illustra quindi il contenuto dell'emendamento 1.14, il quale prevede la sanzionabilità penale della sola inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.20, il quale è volto ad innalzare la pena massima comminata nel caso di omicidio colposo quando sia collegato a violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro, conclude dando conto del contenuto dell'emendamento 1.22, il quale interviene sulla circostanza aggravante comune, di cui all'articolo 61, comma 1, numero 6) del codice penale.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) illustra dapprima l'emendamento 1.2, il quale è volto ad allineare il contenuto degli articoli 235 e 312 del codice penale, così come modificati dal decreto-legge, a quanto già previsto nelle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione. In particolare si prevede con riferimento ad entrambe le fattispecie che, in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione od allontanamento, il trasgressore sia arrestato anche fuori dei casi di flagranza e che si proceda con rito direttissimo.

Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale è volto a sostituire integralmente la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, prevedendo che l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1 del codice penale si configuri solo laddove il fatto sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. In altri termini, si subordina la configurabilità dell'aggravante generica al verificarsi, come avviene con la latitanza, di una ribellione contro un ordine dell'autorità dalla quale deriva un reato con effetti permanenti, e non di una mera situazione personale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene per illustrare l'emendamento 1.23. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre ulteriori modifiche al codice penale in relazione a talune fattispecie criminali di particolare rilievo e pericolosità sul piano sociale, peraltro già oggetto di condivisi e puntuali disegni di legge presentati nel corso della passata legislatura. In particolare, osserva che l'emendamento prevede, con riferimento all'articolo 572 del codice penale, l'inasprimento delle sanzioni comminate per i casi di maltrattamento, riconoscendo nel contempo veste formale anche alle situazioni di convivenza. L'inasprimento del quadro sanzionatorio consente peraltro la possibilità di utilizzare, quale mezzo di ricerca della prova, gli strumenti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Con riferimento poi al reato di violenza sessuale, l'emendamento introduce una puntuale disposizione, finalizzata ad evitare che nel caso di delitti a sfondo sessuale commessi ai danni di persona minore di 14 anni il colpevole possa invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona. Conformemente poi a quanto già previsto nelle legislazioni dei più importanti paesi europei, l'emendamento introduce ulteriori circostanze aggravanti, che si configurano quando i fatti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* sono perpetrati nei confronti di famigliari del colpevole o di donne in stato di gravidanza.

Si sofferma infine sulla lettera *b-quinquies*) dell'emendamento 1.23, osservando come essa sia volta a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come *stalking*. Dopo aver svolto talune considerazioni sul fenomeno, la cui gravità è confermata da ben noti dati statistici, si sofferma sul merito della disposizione che l'emendamento intende introdurre. Tale disposizione oltre a prevedere per i molestatori la pena della reclusione fino a quattro anni, introduce un aumento della sanzione nel caso in cui le minacce e le molestie persistenti siano perpetrate nei confronti di famigliari o persone affettivamente collegate al colpevole. La norma dispone che per tale reato si proceda a querela di parte, ma che sia perseguibile d'ufficio se commesso con minacce gravi o se sia connesso ad altri reati perseguibili d'ufficio.

Il presidente BERSELLI, nel riservarsi una più attenta valutazione sulle disposizioni volte a sanzionare il reato di *stalking*, esprime piena condivisione per le finalità dell'emendamento testé illustrato dalla senatrice Della Monica.

Il senatore MARITATI (PD) interviene sugli emendamenti 1.12 e 1.14, già illustrati dal senatore Casson, osservando come essi siano volti non solo a correggere i profili di incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge ma anche ad introdurre misure atte a garantire l'effettività dell'espulsione prevista dagli articoli 312 e 235 del codice penale, così come emendati dal decreto-legge in esame.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), rinviando a taluni rilievi già svolti nel corso della discussione generale, si sofferma dapprima sull'emendamento 1.17, rilevando come esso, analogamente a quanto in parte previsto dall'emendamento 1.14 in relazione all'articolo 235 del codice penale così come modificato dal decreto-legge, prevede che l'inottemperanza all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice non sia sanzionata se determinata da un giustificato motivo.

Il senatore CAROFIGLIO (PD) illustra l'emendamento 1.19, il quale si colloca all'interno di una serie di proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge nel senso di ancorare la repressione delle situazioni di irregolarità alla sussistenza di oggettive ragioni di offensività e pericolosità. L'emendamento in esame in particolare introduce disposizioni volte ad inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che ostacolano o rallentano le procedure di identificazione.

Il senatore VITALI (PD) illustra l'emendamento 1.0.1 – presentato in subordine all'emendamento 1.19, quest'ultimo del senatore Carofiglio e di altri senatori – diretto a punire chi, essendo già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità.

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento 1.5, che, oltre ad intervenire sulle stesse fattispecie regolate dall'emendamento 1.23, converte in fattispecie delittuosa il reato contravvenzionale dell'impiego di minori nell'accattonaggio e prevede la punizione dell'adescamento di minorenni attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altri mezzi di comunicazione. L'emendamento prevede poi come aggravante specifica per il reato di truffa la circostanza, già prevista come aggravante comune, di avere approfittato delle condizioni di tempo, di luogo o delle condizioni personali delle vittime, al fine di ostacolare la difesa pubblica e privata. Per il reato di danneggiamento si prevede un'aggravante qualora siano coinvolti immobili sottoposti a risanamento edilizio e ambientale.

La proposta emendativa introduce anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e riconduce l'aggravante specifica del fatto commesso dal soggetto che si trovi illegalmente sul territorio

nazionale al novero delle circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale.

Dopo che il senatore SARO (*PdL*) ha dato per illustrato l'emendamento 1.1, sono dati per illustrati anche tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché l'emendamento 1.0.1, volto ad introdurre ulteriori disposizioni dopo l'articolo 1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra gli emendamenti 2.200, 2.250 e 2.300, tutte volte ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 2.100, volto a coordinare le disposizioni del decreto-legge con le modifiche intervenute nell'ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.9, recante norme di coordinamento in materia di pirateria informatica, di contenuto analogo all'emendamento 2.100 presentato dal Governo.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.8, che esclude la sospensione dell'esecuzione automatica della pena per alcuni reati di particolare allarme sociale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.0.2, volto a correggere la disciplina processuale a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori. In particolare, si prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza, che può adottare opportuni provvedimenti anche in materia di armi e munizioni. Si prevede la possibilità di disporre il divieto provvisorio di avvicinamento, secondo quanto suggerito dalla magistratura, che lo ritiene più efficace della semplice diffida. Infine, si dà facoltà di chiedere l'incidente probatorio, in modo da reintegrare al più presto il danno subito dalla persona offesa, anche attraverso l'adozione di misure immediate di tutela.

Il senatore BODEGA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.0.1, che riduce, al fine di renderla effettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'acquisto di cose in violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e di proprietà intellettuale.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché l'emendamento aggiuntivo 2.0.3, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 2.

Il presidente BERSELLI, avverte che non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 3 si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento 4.500, che inasprisce le pene per la guida in stato di ebbrezza qualora sia causa di incidente stradale.

Il presidente BERSELLI illustra quindi gli emendamenti 4.100, 4.150 e 4.200, tutti volti ad introdurre modifiche di carattere formale al testo dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) motiva la proposta di cui all'emendamento 4.0.1, che introduce il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2, già sperimentato con successo in alcune città.

Il senatore BODEGA (*LNP*) illustra gli emendamenti 4.21 e 4.22, che disciplinano in maniera più efficace le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.2 e 4.0.3, si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra l'emendamento 5.100, rilevandone il carattere meramente formale.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) dà conto degli emendamenti 5.1 e 5.2: essi riformulano la disposizione che prevede la confisca dell'immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare: in particolare, si ribadiscono le prescrizioni relative alla denuncia di cessione degli immobili, si esclude l'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario, si comprendono altre forme tipiche di cessione dell'alloggio e si esclude la responsabilità quando l'ospitalità sia data da associazioni che hanno scopi caritatevoli.

Dà conto anche dell'emendamento 5.3, che inasprisce le pene per i datori di lavoro che impieghino irregolarmente lo straniero clandestino.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 5.19 che, accogliendo l'ipotesi – formulata dal Governo – di confisca dell'immobile concesso a titolo oneroso allo straniero irregolare, riformula la disposizione

prevedendo il requisito dell'ingiusto profitto che il proprietario trae dallo stato di bisogno del clandestino, consistente in un corrispettivo gravemente sproporzionato alla media dei prezzi di mercato. Inoltre, si prevede che la sanzione si estenda anche a chi procura l'alloggio.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) illustra l'emendamento 5.24, che tiene conto del fatto che la clandestinità deriva in misura preponderante dal fenomeno di persone straniere che entrano regolarmente nel territorio nazionale e poi vi permangono illegalmente. La norma prescrive la rilevazione delle impronte digitali dello straniero con modalità informatiche e senza procedure invasive.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.4, che prevede la concessione di un visto per motivi umanitari alle persone vittime di violenza in ambito familiare, quando emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità. Dà conto anche della copertura finanziaria della proposta.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 5.10, il quale prevede che con riferimento alla fattispecie di reato introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge, l'irregolarità del cittadino straniero cui viene ceduta in uso a titolo oneroso la disponibilità di un immobile si concretizzi nell'assenza del permesso di soggiorno.

Il senatore MARITATI (*PD*) illustra quindi l'emendamento 5.20, il quale è volto ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del rimpatrio volontario ed assistito. Tale istituto, già contemplato da diverse legislazioni di paesi dell'Unione europea, oltre a garantire una maggiore effettività dei provvedimenti di espulsione e indubbi risparmi economici per l'erario pubblico, consente di assicurare un sostegno reale a coloro che sperano di trovare in Italia nuove prospettive di vita, nel rispetto dei principi di solidarietà sanciti nella nostra Carta costituzionale.

L'effettività dell'istituto in esame è inoltre garantita dal fatto che, nel caso di rimpatrio volontario ed assistito, la durata del divieto di reingresso per lo straniero è ridotto a due anni. Per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito l'emendamento 5.20 prevede infine l'istituzione di un apposito fondo nazionale rimpatri.

Il presidente BERSELLI avverte che l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 proseguirà nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 14,30 è posticipata alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**5<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI avverte che l'esame riprenderà con il seguito dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già iniziata nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra l'emendamento 5.15, il quale è volto a meglio precisare le condotte incriminate della nuova figura di reato. Al riguardo, nel ritenere infondate le perplessità avanzate da taluni membri delle Commissioni riunite circa la possibile applicazione delle sanzioni penali anche a coloro che per fini di assistenza sociale ed umanitaria forniscono alloggi a cittadini stranieri, anche irregolarmente

soggiornanti sul territorio nazionale, osserva come una puntuale scriminante sia già prevista dall'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione.

Il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 5.200, il quale, oltre ad ampliare le condotte incriminate, ricomprendendo la locazione e la semplice ospitalità purché a titolo oneroso, sostituisce alla più generica conoscenza da parte del cedente dello *status* di irregolare del cessionario dell'immobile la più puntuale verifica sulla sussistenza di un oggettivo titolo di soggiorno.

Prende quindi brevemente la parola il senatore BOSCETTO (*PdL*), il quale invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente il testo dell'originario articolo 5 del decreto-legge, nel senso di prevedere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, non necessariamente di carattere oneroso.

Ciò consentirebbe, a parere dell'oratore, di ovviare alle difficoltà probatorie legate all'accertamento del carattere oneroso della cessione medesima.

Il sottosegretario MANTOVANO, pur convenendo con il senatore Boschetto sulle oggettive difficoltà probatorie dell'onerosità delle cessioni, ribadisce che la finalità dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'emendamento, sia di sanzionare esclusivamente coloro che mirano a trarre profitto, dalla cessione dell'immobile a soggetti irregolarmente soggiornanti, facendo salvi invece coloro che forniscono alloggio per finalità di carattere umanitario o sociale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 5.13, il quale, in caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, impone ai cedenti l'obbligo di darne la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Tale emendamento, che di fatto riprende ed amplia l'ambito di applicazione dell'istituto della comunicazione già previsto dal decreto-legge n. 59 del 1978, con finalità antiterroristiche, consente di ovviare alle difficoltà per il privato cedente di accertare la regolarità del titolo di soggiorno dello straniero cessionario, attraverso la remissione di tale controllo alla ben più competente autorità di pubblica sicurezza.

Precisa poi che l'emendamento oltre a sanzionare l'eventuale comportamento omissivo del soggetto cedente, amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, ricomprendendo anche le cessioni di immobili a cittadini comunitari.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 5.8, il quale introduce norme volte ad evitare gli iniqui effetti ablativi della proprietà, attualmente previsti dall'articolo 5 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo succitato, osserva come sia del tutto irrazionale, sul piano della coerenza dell'ordinamento giuridico, prevedere la confisca per il reato di cessione a titolo oneroso di immobili a stranieri irregolar-

mente soggiornanti, quando tale sanzione non è invece prevista per altre fattispecie di reato ad esso assimilabili. Sarebbe più opportuno, come previsto dall'emendamento 5.8, sostituire la confisca, con sanzioni pecuniarie amministrative, anche di elevato importo.

Procede quindi ad illustrare l'emendamento 5.0.2, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 5. Al riguardo, osserva come esso, introducendo disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, preveda tra l'altro incisivi poteri in capo ai sindaci per il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Il senatore BALBONI (*PdL*) interviene per illustrare l'emendamento 5.14, da ultimo presentato ed illustrato dai rappresentanti del Governo, il quale incide sui profili affrontati anche dall'emendamento 5.200, da ultimo presentato ed illustrato ed illustrato dai rappresentanti del Governo. Con riferimento alla proposta governativa suddetta, invita ad una più attenta valutazione sull'opportunità di ricomprendere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, facendo salve in modo espresso le sole cessioni per finalità di carattere umanitario; ciò in ragione delle evidenti difficoltà probatorie del carattere oneroso della cessione. Osserva poi come l'emendamento 5.14 preveda che la confisca dell'immobile potrebbe essere disposta non solo con la condanna con pronuncia definitiva, ma anche nel caso di applicazione della pena con la richiesta delle parti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nello svolgere talune considerazioni sul problema dello sfruttamento del lavoro irregolare, rileva come esse si ispirino alla stessa logica dell'emendamento 5.19, il quale prevede fra gli elementi caratterizzanti la nuova figura di reato di cui all'articolo 5, anche la finalità dell'ingiusto profitto derivante dalla condizione di irregolarità del concessionario e l'approfittamento dello stato di bisogno dello stesso.

In particolare l'emendamento 5.22 prevede un inasprimento del quadro sanzionatorio, laddove la condotta incriminatrice sia posta in essere in concorso da due o più persone ovvero interessi la permanenza di cinque o più persone. Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dal senatore Li Gotti sull'istituto della confisca, illustra l'emendamento 5.23, il quale rimette all'organo giudicante la valutazione sull'opportunità di ordinare la confisca dell'immobile.

Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 5.18, il quale introduce disposizioni volte a contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro di stranieri irregolarmente soggiornanti. Si riserva poi di svolgere ulteriori considerazioni su tale delicata questione, la cui gravità è confermata da recenti e drammatici eventi di cronaca, in sede di illustrazione dell'emendamento 12.0.3.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché tutte le proposte volte ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo medesimo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 6.9, il quale prevede che il sindaco, nell'esercizio della funzione di vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico, sia tenuto ad informare non solo il prefetto ma anche il questore, soggetto tecnicamente dotato di poteri autoritativi.

Riferisce quindi sull'emendamento 6.10, il quale modifica l'articolo 6 nel senso di attribuire al sindaco il compito di concorrere ad assicurare anche l'impiego della polizia locale con le forze di polizia statale.

Con riferimento poi all'emendamento 6.11, osserva come esso sia volto a limitare l'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci, escludendo che esse possano incidere sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. L'emendamento in esame, inoltre, esplicita il carattere temporaneo di tali ordinanze *extra ordinem*, imponendo nel contempo l'obbligo per il sindaco di darne comunicazione al questore e al prefetto.

Dopo aver illustrato l'emendamento 6.12, il quale prevede il potere del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio le ordinanze *extra ordinem* suddette, si sofferma sull'emendamento 6.13. Al riguardo, osserva come esso sia volto a prevedere che alla Conferenza di servizi convocata dal prefetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge, prenda parte anche il questore del luogo.

Conclude illustrando l'emendamento 6.14, il quale prevede che nel caso di ordinanze rivolte a persone determinate, il sindaco possa provvedere d'ufficio solo previa diffida dei soggetti non ottemperanti all'ordine impartito.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 6.1 che prescrive l'adozione, da parte del Ministro dell'interno, di atti di indirizzo per rendere omogenei, sul territorio nazionale, i poteri di ordinanza riconosciuti ai sindaci. L'emendamento 6.2 amplia il potere di coordinamento del sindaco attraverso la facoltà di chiedere l'immediata convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre l'emendamento 6.3 prevede la segnalazione, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, della condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad altro Stato membro dell'Unione europea per l'eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione o allontanamento.

Il senatore PROCACCI (*PD*) illustra gli emendamenti 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24, che prescrivono il raccordo con i prefetti in caso di adozione delle ordinanze, con lo scopo di assicurare la coerenza di queste con le politiche di sicurezza nazionali.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, diretti a sopprimere i poteri ispettivi e surrogatori del prefetto.

Il senatore CHIURAZZI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 6.19.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.8, che propongono di estendere alla polizia provinciale e regionale la collaborazione dei piani coordinati di controllo del territorio.

Dà conto anche degli emendamenti 7.1 e 7.2, che prevedono rispettivamente l'estensione, ai comuni minori, della facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio ovvero di stipulare a tal fine accordi di programma e di prevedere la collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi della polizia dello Stato.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) propone con l'emendamento 7.5 la soppressione dell'articolo 7. Si tratta, a suo avviso, di un intervento normativo che dovrebbe essere ricondotto alla legge ordinaria e non a un atto regolamentare.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) nell'illustrare l'emendamento 7.4 tendente a rafforzare le possibilità di accesso a dati informativi da parte della polizia locale, osserva che esso va più correttamente riferito all'articolo 8.

Invita inoltre i rappresentanti del Governo a interloquire maggiormente nel dibattito per agevolare il confronto sulle proposte di modifica del decreto-legge.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché tutte l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, sottolinea che il Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, potrà svolgere ogni utile argomentazione.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore SAIA (*PdL*) propone la soppressione dell'articolo 8, del tutto insufficiente, a suo avviso, a soddisfare le aspettative e le esigenze del personale delle polizie municipali. Auspica, piuttosto, che si dia seguito alle iniziative legislative proposte anche nella scorsa legislatura per riconoscere maggiore dignità al ruolo e alle funzioni di quei corpi di polizia.

Il senatore DIVINA (*LNP*) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Saia e auspica che si riconoscano finalmente poteri reali alle polizie locali.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 8.2 si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) propone con l'emendamento 9.1 la soppressione dell'articolo che, essendo privo dei requisiti di necessità e urgenza, rischia di inficiare, per contrasto con le norme costituzionali, non solo il decreto-legge ma anche la legge di conversione. Sarebbe, a suo avviso, preferibile esaminare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 9.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra l'emendamento 10.100, volto ad introdurre modifiche di carattere formale all'articolo 10.

Il sottosegretario CALIENDO presenta e illustra l'emendamento 10.500, che, come anticipato in sede di replica, recepisce la sostanza delle proposte emendative presentate con riferimento a quell'articolo.

Inoltre, presenta gli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100 e 12.0.100 che riformulano e integrano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge.

Il senatore CASSON (*PD*) si compiace per l'accoglimento sostanziale, da parte del Governo, dell'emendamento 10.4.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI, relatore, illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.0.1, diretti ad affinare la disciplina per l'adozione delle misure di prevenzione di sicurezza personali e patrimoniali, fornendo così uno strumento più efficace e tempestivo per la lotta alla mafia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 10.200, testé presentato ed illustrato dal Governo. Più in particolare, lamenta il fatto che la proposta in esame non modifichi l'articolo 10 del decreto-legge n. 92 del 2008, nella parte in cui esclude il potere generalizzato dei procuratori ordinari di richiedere le misure di prevenzione cosiddette antimafia.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'ampliamento delle competenze in materia di misura di prevenzione del direttore della Direzione investigativa antimafia debba essere valutato insieme alle modifiche introdotte dall'emendamento 11.200. Quest'ultimo, in relazione alle sole misure cosiddette antimafia, applicate a soggetti destinatari delle misure ordinarie, mantiene la competenza del procuratore «territoriale» ed esclude quella del procuratore «distrettuale».

Il senatore CASSON (*PD*), nell'esprimere rammarico per la scarsa disponibilità del Governo a recepire emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, anche laddove ampiamente condivisi nel merito, invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di accogliere l'emendamento 10.4 in luogo dell'emendamento 10.200, il quale pone talune perplessità.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, illustra l'emendamento 11.0.1, precisando che si riferisce alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ovvero anche italiane, nei confronti delle quali verrebbe emanato il cosiddetto foglio di via per rinviarle nelle loro città di provenienza, qualora vengano colte nel palese esercizio della prostituzione. Accogliendo l'invito del Governo, dichiara di ritirare tale emendamento, che ripresenterà con analoga formulazione nel corso dell'esame del disegno di legge ordinario.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) rileva che l'articolo 11 determina il rischio di un'incomprensibile e del tutto inopportuna sovrapposizione di competenze. Illustra pertanto l'emendamento 11.1, che ne propone la soppressione e, in via subordinata l'emendamento 11.2, che propone una distinzione più chiara fra i casi in cui le misure di prevenzione sono richieste dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale, e quelli in cui è invece competente il procuratore presso il Tribunale del circondario di residenza della persona per la quale si propone l'applicazione delle misure stesse.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 12.1.

Egli rileva come l'impianto complessivo del decreto-legge riconosca un carattere di particolare allarme sociale da un lato ai reati propri della criminalità organizzata e, dall'altro, da quelli collegati al fenomeno dell'immigrazione, nel cui ambito trovano un terreno favorevole anche le attività collegate al terrorismo internazionale e al traffico di stupefacenti.

È in considerazione degli obiettivi legami che uniscono tutti questi fenomeni, che si propone l'istituzione, in luogo della attuale Direzione nazionale antimafia, di una Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dotata di una competenza più ampia, ivi compresa quella sui reati associativi in materia di immigrazione.

Si danno per illustrati gli emendamenti 12.0.100, 12.0.3, 12.0.6 e 12.0.4.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'emendamento 12.0.1, rilevando la necessità, di fronte ad un'emergenza criminale di cui la stessa adozione del decreto-legge rappresenta un evidente riconoscimento, di non sguarnire il sistema giudiziario di provate professionalità e di preziose esperienze, come avverrebbe con l'immediata applicazione delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n.160 del 2006, disposizioni queste che, a suo parere, appaiono ispirate piuttosto a utilità di carattere esclusivamente corporativo che all'interesse generale.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, BERSELLI anche a nome del relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, VIZZINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10, a condizione che esso venga riformulato come emendamento aggiuntivo. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché sugli emendamenti 1.2, 1.200, 1.19, 1.18, 1.250, 1.100, 1.300 e 1.350. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.23 e 1.5, rilevando che la materia, pur essendo di estrema importanza, poiché concerne temi di rilevante gravità, debba essere più opportunamente affrontata in sede di esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.9. Rileva peraltro che qualora i presentatori insistessero per la votazione degli emendamenti, il parere sarebbe contrario.

Si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 1.20, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) riformula l'emendamento 1.10, nel senso indicato dai relatori.

Posto ai voti previa controprova, è approvato l'emendamento 1.10 (testo 2). Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 1.4 e

1.11, nonché gli emendamenti 1.2 e 1.200, risultando altresì respinti gli emendamenti 1.13, 1.12, 1.14 e 1.16.

Il presidente BERSELLI avverte che verrà posto l'emendamento 1.15.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il suo stupore di fronte al parere espresso dai relatori e dal Governo. Osserva infatti che l'emendamento si conforma all'orientamento dominante della giurisprudenza e della dottrina circa la necessità che il giudice, nell'applicazione di una misura di sicurezza, verifichi in concreto la pericolosità del soggetto.

Interviene il senatore LONGO (*PdL*) il quale, nel ritenere non priva di fondatezza l'osservazione della senatrice Finocchiaro, preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto ad introdurre nell'elenco delle misure di sicurezza detentive di cui all'articolo 215 del codice penale, anche l'ipotesi dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Il sottosegretario MANTOVANO osserva che, trattandosi di misura di sicurezza, non sia necessario prevedere espressamente il previo giudizio di pericolosità sociale da parte del giudice, essendo tale sindacato implicitamente rinvenibile nel sistema penale.

L'emendamento 1.15 risulta respinto. È altresì respinto l'emendamento 1.17.

Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento 1.23.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime il suo profondo disappunto circa la decisione dei relatori di esprimere un parere contrario, qualora l'emendamento non fosse ritirato. Ritiene infatti che la materia dei reati contro familiari e conviventi, nonché il tema del cosiddetto *stalking*, determinando un rilevante allarme sociale, riguardano questioni affini a quelle della sicurezza pubblica.

Osserva peraltro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l'intervento normativo in questione e la sua trattazione in sede di conversione del decreto-legge.

Interviene brevemente il presidente BERSELLI, il quale ritiene impropria la sede della conversione del decreto-legge per approvare una normativa articolata, sebbene di grande rilevanza sociale, necessita però di un maggiore approfondimento.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ricorda la recente giurisprudenza costituzionale in materia di conversione di decreti-legge, da cui emerge la ne-

cessità che il Parlamento si attenga scrupolosamente ai requisiti costituzionali previsti dall'articolo 77, nonché a quelli contenuti nella legge n. 400 del 1988. Ciò, a suo avviso, pone una scelta rigorosa la quale peraltro non preclude la possibilità che, in tempi brevi, si proceda, dopo un esame approfondito, all'approvazione di una separata normativa sui maltrattamenti in famiglia o sullo *stalking*, come pure sulle altre questioni di particolare rilevanza sociale.

Interviene brevemente il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) che osserva come la norma contenuta nell'emendamento presenti caratteri di estraneità al decreto non certamente maggiori di quelli contenuti in altri emendamenti. Auspica pertanto che i relatori riconsiderino la loro posizione in materia.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) nel criticare il parere formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento, osserva come si sia notevolmente accresciuto il numero di soggetti, in particolare donne e minori, che subiscono violenze gravi all'interno della famiglia.

Quanto allo *stalking* la senatrice ricorda le drammatiche vicende di cronaca degli ultimi mesi, che hanno dimostrato come la violenza psichica e fisica nei confronti delle donne si sia tradotta in orrendi omicidi rispetto ai quali le stesse forze dell'ordine e la magistratura hanno manifestato la difficoltà di procedere ad una efficace opera di prevenzione.

Di fronte a tanto orrore, il Parlamento commetterebbe un gravissimo sbaglio se non procedesse alla approvazione di una normativa penale che possa immediatamente entrare in vigore al fine di arginare, con uno strumento sanzionatorio adeguato, un fenomeno gravissimo e profondamente lesivo della vita, della dignità e della libertà umana.

Ritiene pertanto del tutto inconferenti le argomentazioni addotte a sostegno di un rinvio dell'esame di questi temi, ritenendo incontestabili l'urgenza e la necessità di un intervento normativo.

Il sottosegretario CALIENDO, rilevando che l'introduzione, nell'ordinamento penale, dei reati di maltrattamenti in famiglia e di *stalking* rappresenti un'esigenza prioritaria del Governo e della maggioranza parlamentare, auspica che, entro l'estate, si approvi un'organica normativa in materia. Pur condividendo le ragioni addotte a sostegno della urgenza e della necessità di una rapida soluzione a queste drammatiche piaghe sociali, non ritiene opportuna una loro trattazione in sede di conversione del decreto-legge all'esame.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.23 è respinto.

Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento 1.5.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) insiste per la votazione, rilevando in primo luogo che l'emendamento contiene interventi di urgenza non minore a quella di altri emendamenti, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo hanno espresso peraltro un parere positivo.

Il complesso normativo contenuto nella proposta si indirizza su tre temi di grande rilevanza sociale: i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'adescamento di minorenni a scopo sessuale, anche attraverso l'utilizzazione delle rete Internet e lo *stalking*. A ciò l'emendamento aggiunge un intervento che mira a subordinare la sospensione condizionale della pena per alcune tipologie di reato, come il danneggiamento, al ripristino dello stato dei luoghi ovvero allo svolgimento di una attività non retribuita a favore della collettività. Ritiene altresì di non minor rilievo l'ultimo degli interventi contenuti nell'emendamento, finalizzato a trasformare l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona in una aggravante speciale limitatamente all'ipotesi di truffa, al fine di consentire che eventuali attenuanti non incidano, annullandola, sull'aggravante. Nel ribadire l'urgenza e la necessità che tali interventi normativi siano approvati in sede di conversione del decreto-legge, insiste per la votazione appellandosi alla coscienza dei parlamentari ed auspicando un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

Interviene il senatore CASSON (*PD*) il quale, nel condividere le osservazioni del senatore Li Gotti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.5, soffermandosi in particolare sull'introduzione, nel codice penale, dell'articolo 600-*octies*, il quale persegue prioritariamente l'obiettivo di colpire lo sfruttamento di soggetti deboli, come i minori, da parte di adulti che esercitano su di loro autorità o siano affidati alla loro custodia o vigilanza. La scelta di introdurre tale titolo di reato, in luogo della contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale, nasce dalla considerazione della particolare gravità della condotta di chi sfrutta i minori a tale scopo per l'accattonaggio, ciò che giustifica il suo inserimento tra i delitti contro la personalità individuale. Quanto all'introduzione del reato di adescamento di minorenne, il senatore, nell'evidenziare l'assoluta gravità della condotta e l'esigenza di una sua decisa repressione, rileva la diffusione delle forme telematiche di adescamento, volte a sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minorenne. Deve essere pertanto presa in seria considerazione, a suo avviso, l'esigenza, palese dal senatore Li Gotti e da altri, di approvare tale *corpus* normativo in sede di conversione del decreto-legge, considerando la forte affinità di tali questioni con quelle afferenti alla sicurezza pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto ai voti l'emendamento 1.19.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*), nell'esprimere la sua soddisfazione per la scelta dei relatori e del rappresentante del Governo di esprimere un parere favorevole sull'emendamento, auspica che possa essere individuato un percorso condiviso circa l'introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale, ritenendo opportuno ancorare l'inasprimento di pena ad una condotta potenzialmente offensiva piuttosto che ad una semplice condizione esistenziale.

L'emendamento 1.19 è approvato.

Il senatore CASSON (*PD*) fa proprio l'emendamento 1.18, che risulta approvato.

Dopo un breve intervento in dichiarazione di voto del senatore CASSON (*PD*), l'emendamento 1.20 è approvato. Risultano altresì approvati gli emendamenti 1.250 e 1.100.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che l'introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale, non essendo l'aggravante collegata ad una condotta offensiva quanto piuttosto ad una semplice condizione in cui versa il soggetto.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nel condividere l'osservazione del senatore Casson, ricorda che il relatore Boschetto, in sede di esame circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza svolto in Commissione affari costituzionali, aveva ritenuto non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili, tra cui l'introduzione della aggravante comune, osservando peraltro che anche il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che fossero pervenute sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Si associa il senatore BIANCO (*PD*), ricordando che il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a tenere conto delle proposte che, in sede di esame del disegno di legge di conversione, sarebbero state avanzate dai senatori dell'opposizione su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo, tra cui vi è senz'altro la questione della introduzione dell'aggravante di clandestinità.

Il sottosegretario CALIENDO, pur ribadendo la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise ed evidenziando come non pochi emendamenti dell'opposizione siano stati finora accolti, ritiene

che l'aggravante debba essere conservata. Pur comprendendo la *ratio* delle proposte emendative formulate sul punto, considera la formulazione originale del decreto-legge dotata di maggior deterrenza e quindi più funzionale agli scopi perseguiti dalla normativa adottata dal Governo.

Gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 1.22 e 1.8.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.8, sostenendo che, ove non si rientri nel caso delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61, numero 1, del codice penale, è necessario un fatto giuridico che ponga in relazione il reato commesso con il comportamento qualificato come circostanza aggravante. Tale fatto giuridico, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella mancata osservanza del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Gli emendamenti 1.22 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.3.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), nell'esprimere il suo voto favorevole, ribadisce l'incostituzionalità dell'introduzione di un'aggravante che sia esclusivamente ancorata allo *status* di irregolarità in cui versi il soggetto. A tal fine considera più congrua la formulazione contenuta nell'emendamento da lui presentato, che ancora invece l'aggravio di pena a una condotta specifica del soggetto, ovvero la volontaria sottrazione all'ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice precedente.

L'emendamento 1.3 è respinto, mentre l'emendamento 1.9 è ritirato dal senatore BALBONI (*PdL*). Gli emendamenti 1.300 e 1.350 sono approvati. L'emendamento 1.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.19.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e 2.100 e invita a ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2, preannunciando, nel caso in cui i presentatori insistessero per la votazione, un parere contrario.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al parere espresso dal relatore.

Il senatore CASSON (*PD*) dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento 2.9, qualora sia accolto dalla Commissione l'emendamento 2.100 del Governo che ne assorbirebbe il contenuto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.9 e invita il Governo a ritirare l'emendamento 2.100. Infatti le disposizioni contenute in quelle proposte, a suo avviso, violerebbero il principio del giudice naturale, anche al di là di quanto necessario in base alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Peraltro si tratterebbe di una modifica dall'evidente significato centralistico e corporativo.

L'emendamento 2.100 è approvato. Risulta assorbito l'emendamento 2.9.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che l'inciso di cui si chiede la soppressione possa essere mantenuto qualora il Governo confermi l'interpretazione che, per organo accertatore, si intende l'organo di polizia giudiziaria o locale che ha provveduto al sequestro.

Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce l'utilità dell'inciso che consente di accelerare i tempi per la distruzione di merci falsificate quando siano di difficile custodia o quando la custodia risulti onerosa o pericolosa.

Il senatore CASSON (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Il senatore DIVINA (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la Presidenza ad evitare che si riapra la discussione su ogni singola proposta emendativa e ad attuare il regolamento nel senso di consentire esclusivamente dichiarazioni di voto.

L'emendamento 2.2 è quindi posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti successivamente l'emendamento 2.1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Li Gotti, l'emendamento 2.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 692****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.10**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette".».

---

**1.10 (testo 2)**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis)all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette;".».

---

**1.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».*

---

**1.11**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al comma primo, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».*

---

**1.13**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».*

---

**1.12**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».*

---

**1.1**

SARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

---

### **1.1 (testo 2)**

SARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:*

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»

---

### **1.14**

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

---

**1.2**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, dopo le parole: «da uno a quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».*

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, dopo le parole: «da uno a quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».*

---

**1.200**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire le parole: «o il cittadino di Stato» con le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro».*

---

**1.16**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni.».*

---

**1.15**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice.».*

---

**1.17**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:*

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

**1.23**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«b-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«b-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5- bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«*b*-*quinquies*) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-*bis*. - (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

## 1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«*b-bis*)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) dopo l'articolo 600-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 600-*octies*. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affi-

data alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

*e-ter*) l'articolo 671 è abrogato;

*e-quater*) dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

"Art. 609-*undecies*. - (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

*e-quinquies*). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-*bis* - (*Atti persecutori*). – chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

*e-sexies*) all'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

*e-septies*). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

"3-*bis*) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

*e-octies*) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

*e-nonies*) al secondo comma dell'articolo 639, dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni

altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«*a-bis*) all'articolo 266, comma 1, lettera *f*), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

*a-ter*) all'articolo 282-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

*a-quater*) dopo l'articolo 282-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 282-*ter* - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

---

## 1.19

CAROFILIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

*b-ter*) dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-bis. - (*Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

*b-quater*) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"»;

*conseguentemente:*

all'articolo 2, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2 dell'articolo 381 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"*m-ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

*m-quater*) fraudolente alterazioni e mutilazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-bis del codice penale».

---

## 1.18

LUMIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*). All'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».

---

### **1.20**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con «sette».*

---

### **1.250**

VIZZINI, BERSELLI, *Relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera c) ,inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma".*

---

### **1.100**

IL GOVERNO

*All'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituire le parole: "quarto comma" con le seguenti: "terzo comma, ultimo periodo".*

---

### **1.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

---

**1.7**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.21**CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI,  
D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI,  
INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA,  
VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.22**CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI,  
D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI,  
INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA,  
VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

---

**1.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

---

**1.3**

D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

---

**1.300**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: "inserito" con la seguente: "aggiunto".*

---

**1.350**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "se il fatto è connesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova".*

---

**1.9**

BALBONI, PASTORE, MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1-bis, lettera a), le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale« sono sostituite con le seguenti: "sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti massimi indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico".».

---

**1.0.1**

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzioni per - chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità)*

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

---

**Art. 2.****2.9**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le parole: "e dal comma 3-quinquies"»;  
0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale

del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

---

## 2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell'organo accertatore».*

---

## 2.200

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis" primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.*

---

## 2.1

D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti».*

*Aggiungere quindi il seguente capoverso:*

*«3-quater. Nei casi previsti dai precedenti due commi, l'organo che procede alla distruzione redige verbale delle operazioni compiute e lo trasmette tempestivamente all'autorità giudiziaria precedente.».*

---

## 2.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-ter».*

---

**2.250**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: " distruzione di cose sequestrate";».*

---

**2.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».*

---

**2.5**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 449», nel comma 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».*

---

**2.300**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le seguenti: "dalle seguenti".*

---

**2.7**

BALBONI, MALAN, PASTORE, DELOGU

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) all'articolo 656, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. La condanna

per uno dei reati previsti dagli articoli 628 e 624-*bis* del codice penale non è ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nei confronti dei tossicodipendenti che anche da liberi si sono sottoposti ad un percorso di recupero dalla droga".».

---

## 2.8

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-otties, 624, 624-bis, 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

## 2.100

IL GOVERNO

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:*

*"n) al comma 3-ter dell'articolo 51, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater e 3-quinquies";*

*o) al comma 3-quater dell'articolo 51, l'ultimo periodo è soppresso;*

*p) al comma 1-bis dell'articolo 328, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater e 3-quinquies";*

*q) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.*

---

**2.0.2**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Altre modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il

pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-*bis*,";

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».

---

### 2.0.1

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 7, le parole: "da 500 euro fino a 10000 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "da 200 euro a 5000 euro".».

---

### 2.0.3

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive)*

1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

---

**Art. 4.****4.6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

*Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:*

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

---

**4.7**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 9-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

---

**4.8**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

---

**4.9**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

---

**4.21**

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«a) al comma 2, lettera a), al secondo periodo le parole: "da tre a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi. L'organo incaricato notifica al conducente di presentarsi entro tre giorni al Sindaco, che determina le modalità per lo svolgimento di una attività socialmente utile presso associazioni, in primo luogo quelle che operano nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, da espletarsi al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo compreso tre uno e tre mesi"».

---

**4.10**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

a) al comma 2, è abrogata la lettera a).

---

**4.11**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

---

**4.12**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

0-a) al comma 2, lettera a), le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

---

**4.13**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

0-a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

---

**4.3**

PINZGER

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.14**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.15**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»" con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"» sono soppresse".*

---

**4.16**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".*

---

**4.2**

PINZGER

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200"».».*

---

**4.18**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.19**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei ad un anno"».*

---

**4.17**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».*

---

**4.5**

PINZGER

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».*

---

**4.100**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «secondo comma».*

---

**4.1**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma».*

*Al comma 1, lettera c), nel comma 2-quinquies, dopo le parole: «può essere fatto trasportare» inserire le seguenti: «sotto la sorveglianza dell'autorità accertatrice intervenuta».*

---

**4.150**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «la stessa procedura si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».*

---

**4.4**

PINZGER

*Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nei casi di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».*

---

**4.23**

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 186», nel comma 2, lettera c), sostituire le parole: «la stessa procedura» con le seguenti: «la procedura di cui ai due periodi precedenti».*

---

**4.500**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

*b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:*

*«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».*

---

**4.20**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».*

---

**4.22**

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis). Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, in aggiunta alla sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di 6 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera a), di 12 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera b) e di 20 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera c). Il proprietario del veicolo con cui è*

stato commesso il reato è responsabile in solido, pertanto in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è disposto il sequestro del veicolo stesso"».

---

#### **4.200**

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».*

---

#### **4.0.1**

COMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160)*

1. All'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte.";

*b)* al comma 2 l'alinea è sostituito con il seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgono, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, a richiesta dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:"».

---

**4.0.2**

PINZGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

---

**4.0.3**

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese produttrici di automobili e quelle che operano nel settore della componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

---

**Art. 5.****5.7**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo*

---

**5.17**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo***5.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). –  
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina».

**5.2**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). –  
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma

1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso o dietro corrispettivo di qualunque genere ed in qualunque forma prestato di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».

---

### 5.19

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191*). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi".

2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata

ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

---

## 5.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – *I.* All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

---

## 5.5

LAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio o consente il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità a tre o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a diecimila euro. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

**5.10**

SALTAMARTINI, SAIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) –  
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede in uso a titolo oneroso un immobile di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità ad un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

**5.14**

BALBONI, MUGNAI, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) –  
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque concede a qualsiasi titolo il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena con la richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

**5.13**

PASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina."».

---

**5.22**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*) –  
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "fino a lire trenta milioni." sono inserite le seguenti: "Quando il fatto è commesso

in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

---

#### 5.24

CAROFILIO, D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Premettere al comma 1 i seguenti:*

«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

01-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

01-*ter*. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

---

#### 5.18

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFILIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

---

## 5.11

MUSSO, ORSI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel caso non abbia proceduto alla comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978 convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 e prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 344 e dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 articolo 4 comma primo lettera b), nonché alla comunicazione di cui all'articolo 7 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modifiche, cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Nel caso di trasferimento tramite atto notarile alla comunicazione di cui all'articolo 12 di cui sopra provvede il notaio».

---

## 5.23

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

*5-ter.* In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

*5-quater.* Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

---

## 5.15

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 12» nel comma 5-bis, sostituire le parole da: «chiunque cede» fino a: «territorio dello Stato» con le seguenti: «chiunque dà alloggio a qualsiasi titolo ovvero ospita uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».*

---

## 5.200

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole "chiunque cede", inserire le seguenti: "o dà in locazione o comunque dà alloggio"; dopo le parole "a titolo oneroso", inserire la parola "in"; le parole "irregolarmente soggiornanti" sono sostituite dalle parole "privo di titolo di soggiorno".*

---

## 5.16

PISTORIO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «chiunque cede» inserire le seguenti: «in locazione o comodato» conseguentemente sopprimere la parola: «oneroso».*

---

**5.12**

MUSSO, ORSI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «cede a titolo oneroso» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile concede a titolo oneroso il diritto personale di godimento di».*

---

**5.4**

PINZGER

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».*

---

**5.6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.*

---

**5.20**

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-*bis*".

3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-*bis*, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

b) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Lo straniero di cui al comma 5-*ter* che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-*bis* e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"16-bis. - *Fondo nazionale rimpatri.* - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

## 5.21

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque

anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

---

### 5.3

D'ALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila"».

---

### 5.9

SBARBATI

*Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:*

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni.

Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

---

### 5.100

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».*

---

**5.0.1**

SARO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 91 del 1992)*

L'articolo 5 della legge 5. febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un anno in presenza di figli nati in costanza matrimonio".

**Art. 5-ter.**

L'articolo 6 della legge 5, febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 6. – Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

- a) la condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;
- b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno, da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
- e) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York l'8 novembre 1994; o dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- f) la sussistenza di motivi tali da far ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1 lettere c) ed e), è richiesto dal Procuratore Generale del distretto dove ha sede l'Ufficio dello Stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'ordinanza che dispone la misura cautelare personale, l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, il procedimento è altresì sospeso per un periodo massimo di tre anni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione o del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta, ovvero del riconoscimento delle sentenze di cui alle predette lettere *c)* ed *e)* del comma 1. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».

#### **Art. 5-*quater*.**

All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*.- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1, è condizionata alla reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, accertata dal prefetto della provincia di residenza attraverso il possesso:

*a)* della conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato al Consiglio d'Europa;

*b)* della conoscenza, sufficiente della vita civile dell'Italia e dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione, civica e della Costituzione della Repubblica.

1-*ter*.- Con regolamento del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1-*bis*, lettera *a)*, la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1-*bis* e le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi».

---

**5.0.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

---

**5.0.3**

MUGNAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Programmi integrati di cui all'art.18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).*

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'art. 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata in vigore della predette legge».

---

#### **5.0.4**

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni,

il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

## Art. 6.

### 6.9

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Questore e il Prefetto».

---

### 6.21

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c), sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «d'intesa con il prefetto».*

---

### 6.22

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».*

---

**6.16**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il secondo comma.*

---

**6.10**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione e l'impiego della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

---

**6.1**

D'ALIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»

*Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.»

---

**6.11**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica ad esclusione degli atti che incidono sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. I provvedimenti di cui al presente comma che hanno carattere temporaneo sono tempestivamente comunicati al questore e al prefetto».

---

**6.19**

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi vigenti e».*

---

**6.17**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».*

---

**6.23**

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti d'intesa con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».*

---

**6.24**

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti previa consultazione con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».*

---

**6.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».*

---

**6.5**

LAURO

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», con le seguenti: «il quale può disporre l'assistenza della forza pubblica, ove richiesta, per l'esecuzione degli stessi».*

---

**6.2**

D'ALIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

---

**6.12**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può annullare d'ufficio, in ogni tempo, i provvedimenti di cui al comma precedente».

---

**6.13**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare l'esigenza di adottare misure amministrative di competenza dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte oltre al Questore anche i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento».

---

**6.3**

D'ALIA

*Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

---

**6.18**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».*

---

**6.14**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco, previa diffida, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

---

**6.7**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 9.*

---

**6.6**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 11.*

---

**6.15**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Oltre a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti, il Ministro dell'interno Autorità nazionale di pubblica sicurezza può adottare ordinanze e atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

---

**6.20**

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».*

---

**6.4**

PINZGER

*Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

---

**Art. 7.****7.5**

SALTAMARTINI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 7.4

ORSI, BOSCHETTO, MUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. All'articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente».

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei Corpi della polizia municipale accedono, altresì, anche tramite delle sale Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai dati e alle informazioni contenute negli archivi del Centro di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

2. All'articolo 9, comma 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e ai funzionari di servizi di sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale,»;

b) dopo le parole «debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale».

---

#### 7.3

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «provinciale e regionale».*

---

**7.2**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso di interventi in flagranza di reato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi di Polizia dello Stato».*

---

**7.1**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, la facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio è riconosciuta a tutti i Comuni che abbiano almeno quindicimila abitanti. I Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a quindicimila ai quali sia altrimenti preclusa la possibilità di valersi di piani coordinati di controllo del territorio possono promuovere la stipula di accordi di programma».

---

**7.8**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Alla rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «provinciale e regionale».*

---

**7.0.1**

BONFRISCO, GASPARRI, CARRARA, CASOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure a favore della difesa personale)*

1. È consentito vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* in misura non superiore al 10 per cento, quando si tratti di prodotti ricono-

sciuti, da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

---

## **Art. 8.**

### **8.1**

SALTAMARTINI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.2**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'Interno. Ha altresì accesso al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen e allo schedario stranieri operanti».

---

## **Art. 9.**

### **9.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **9.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo.***9.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».***Art. 10.****10.200**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 10.***(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)*

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di tipo mafioso" sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno del comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1":

c) all'articolo 2-*bis*, comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

d) all'articolo 2-*ter*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

e) all'articolo 3-*bis*, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-*quater*, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

g) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

---

#### 10.4

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti:* «il direttore della Direzione investigativa antimafia».

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole:* «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura pe-

nale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole*: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole*: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole*: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole*: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole*: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

*Al comma 1, lettera t), dopo le parole*: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

---

## 10.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente*:

«b-bis) All'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione"».

---

**10.2**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"».

---

**10.3**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:*

«3-bis) dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presuono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

---

### **10.100**

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: 1)»*

*Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «Procuratore», ovunque ricorra, con la seguente: «procuratore»*

---

### **10.0.1**

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. Nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies* e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

---

**Art. 11.****11.1**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.200**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)*

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

---

**11.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».*

---

**11.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)*

All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

**11.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter**

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

**11.0.1**

BERSELLI, VIZZINI, relatori

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)*

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

"3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività".

b) all'articolo 2 comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero dèstino allarme nella collettività";

c) all'articolo 2, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l'ammenda di euro 1.032"».

---

## Art. 12.

### 12.1

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – Modifiche al codice di procedura penale ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*). – 1. È istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con competenza sulle materie già devolute alla competenza della Direzione nazionale antimafia, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione.

2. Agli articoli 70-*bis*, 76-*bis*, 76-*ter* e 110-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

3. All'articolo 76-*bis*, commi 2 e 4, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "criminalità organizzata" sono sempre aggiunte le parole: ", al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

4. Dopo l'articolo 110-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 110-*ter*. - (*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-*bis*.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

5. Il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

6. Il comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è abrogato.

7. All'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 54-*ter*. - (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina*)." e dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

8. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, le parole: "procuratore nazionale antimafia", "procuratori distrettuali antimafia", "Direzione nazionale antimafia" e "criminalità organizzata", sono sempre e rispettivamente sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", "procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo", "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo" e "«criminalità organizzata, al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

9. All'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

10. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, entro il quale termine viene nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A decorrere dalla medesima data, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, le parole «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", e le parole: "Direzione nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"».

**12.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

---

**12.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)*

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»

---

**12.0.3**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - *(Grave sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di infe-

riorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo

periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

---

## 12.0.6

FILIPPI MARCO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - *(Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche).* - 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di ri-

levamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

#### 12.0.4

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## 12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)*

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-*bis* del codice penale,"».

---

### 12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

---

**12.0.1**

ORSI, BOSCHETTO, MUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Proroga dei termini in materia di decadenza dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi)*

Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2010».

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 10 giugno 2008

**7<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato immediatamente.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 13,40.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena svolta.

All'unanimità si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 24 (Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo) e di convocare un'ulteriore seduta pomeridiana per avviarne l'esame.

La Commissione prende atto.

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA*

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi parlamentari hanno indicato i senatori Vizzini (PdL), Benedetti Valentini (PdL), Boschetto (PdL), Rosa Angela Mauro (LNP), Ceccanti (PD), Maria Fortuna Incostante (PD), Pardi (IdV), Cossiga (UDC-SVP-Aut) e Pistorio (Misto) quali componenti della Sottocommissione per i pareri, e i senatori Vizzini (PdL), Benedetti Valentini (PdL), Boschetto (PdL), Bodega (LNP), De Sena (PD), Mauro Maria Marino (PD), Belisario (IdV), Cossiga (UDC-SVP-Aut) e Pistorio (Misto) quali componenti della Sottocommissione per le politiche della sicurezza.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il senatore CECCANTI (PD) propone di esprimere un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 1, comma 3, che prevede una deroga all'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, violando in tal modo le direttive comunitarie in materia di procedure di evidenza pubblica e, indirettamente, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Il contrasto con le norme costituzionali, a suo avviso, implica l'insussistenza del requisito della necessità.

Infatti l'articolo 1, comma 3 del decreto, rendendo inapplicabile l'articolo 114 del testo unico alla cessione del pacchetto azionario di Alitalia, sino alla formulazione definitiva dell'offerta, viola la direttiva europea 6/2003/CE, che reca – secondo l'insegnamento della Corte costituzionale – norme interposte integrative del parametro per la valutazione di conformità alla Costituzione. Pertanto, ammesso che tali disposizioni possano essere definite urgenti, senz'altro, traducendosi in violazioni della Costituzione, non possono comunque essere definite necessarie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere contrario alla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 1, comma 3, è posta in votazione e risulta non accolta. Successivamente è posta in votazione il parere favorevole, proposto dal relatore, sulle rimanenti disposizioni: la Commissione approva.

*(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il relatore SARO (*PdL*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 265 E CONNESSI, PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Bianco, relatore per i disegni di legge n. 265 e connessi, istitutivi della Commissione parlamentare di inchiesta antimafia, ha depositato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

La Commissione prende atto e conviene di adottare la proposta di testo unificato come base per il seguito della discussione.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire alla proposta di testo unificato, alle ore 14 di giovedì 12 giugno.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE annuncia che, secondo quanto deciso nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocata un'ulteriore seduta oggi, alle ore 13,45, per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 24 (Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo).

La Commissione prende atto.

*COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE annuncia l'ordine del giorno della seduta successiva, che comprende l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 24 (Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**8<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo**

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore sul disegno di legge, ricorda che la discussione in tema di riforme istituzionali ha compiuto ormai i suoi venticinque anni in Parlamento: nel 1983, infatti, venne istituita la Commissione Bozzi, organo con funzioni esclusivamente di studio, ma già segnale di una ricerca diretta a tentare una revisione costituzionale concentrata sull'ordinamento della Repubblica. Elemento rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è senz'altro l'assetto del Parlamento: dalla esperienza di bicameralismo paritario dei primi decenni repubblicani si prospetta un'evoluzione verso un nuovo modello parlamentare, fondato su caratteri e funzioni diverse per le due Camere. In effetti, la scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in Assemblea Costituente secondo ragioni storiche non secondarie, come – fra le altre – quella di assicurare tutti i contrappesi possibili, anzitutto nella sede propria in cui si esprime la sovranità popolare, contro i timori di possibili torsioni autoritarie che individuavano nel Governo l'istituzione più critica, data la recente, ventennale dittatura.

Ma dopo 60 anni di democrazia repubblicana quella preoccupazione si può dire definitivamente fugata: una democrazia matura non teme, anzi incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di controlli e

indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né ripetitivi. Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a una scelta concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo paritario. Tale scelta è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni rappresentative e le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore innovativo: realizzare un disegno che si trova *in nuce* già nella Costituzione del 1948, ma non ha trovato finora una realizzazione compiuta. Nel testo vigente della Costituzione, infatti, vi è solo un cenno alla base regionale di elezione per il Senato, ma è noto a tutti come quella formula risenta delle suggestioni concernenti l'idea di una Camera delle regioni e delle autonomie. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel cercare un modello bicamerale differenziato, con una Camera che elabori l'indirizzo politico di Governo e lo realizzi nella legislazione che ne costituisce attuazione, un Senato che rappresenti i territori della Repubblica e permetta a quelle rappresentanze di manifestarsi e decidere nel Parlamento nazionale.

Una riforma del genere diventa tanto più importante, e anche urgente, quanto più emerge e si afferma una ridefinizione dei poteri repubblicani secondo una tendenza regionalista, autonomista, persino federale. Su tale indirizzo di riforma si sono esercitati, con soluzioni diverse, i successivi tentativi che hanno occupato il Parlamento italiano fin dalla stessa Commissione Bozzi, proseguendo nella XII Legislatura con la Commissione De Mita – Iotti e poi nella XIII legislatura con la Commissione D'Alema. Nello scorcio finale di quella stessa Legislatura, inoltre, con la riforma del Titolo V si prevedeva anche un primo approccio di integrazione della rappresentanza parlamentare con esponenti delle istituzioni regionali e locali: era l'ipotesi, mai realizzata, di integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che avrebbe conferito a quell'organo un potere consultivo assai incisivo nel procedimento legislativo. Si pervenne, quindi, al testo di revisione costituzionale approvato dalle Camere nella XIV legislatura ma poi non confermato dagli elettori: in un contesto di riforma assai più ampio, si prevedeva in quel caso un Senato federale della Repubblica, diverso dall'attuale sia per criteri di composizione sia per funzioni. Infine, durante la XV legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati definì un testo di riforma che interveniva anche sull'assetto e le funzioni del Senato.

Allo stato attuale, pertanto, si può contare, in materia, su una elaborazione ormai cospicua e sedimentata nel tempo, ma soprattutto su una condizione di consenso potenziale così esteso da prefigurare, finalmente, un successo davvero possibile. L'occasione che porta la Commissione affari costituzionali a intraprendere ancora il cammino riformatore è data dal disegno di legge n. 24, del senatore Peterlini: esso modifica la denominazione del Senato della Repubblica in «Senato federale della Repubblica»; affida al nuovo Senato la funzione di rappresentare le Regioni al fine di favorire e rafforzare la loro partecipazione alla politica e alla legislazione nazionale; determina una nuova modalità di composizione, fondata sull'elezione dei senatori, in ciascuna Regione, contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per

le Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome che ne fanno parte.

L'elezione dei senatori, a suffragio universale e diretto, sarebbe disciplinata con legge propria di ciascuna Regione, nel rispetto dei principi stabiliti da una legge dello Stato.

I senatori potrebbero partecipare alle attività dei Consigli regionali nelle rispettive Regioni, senza diritto di voto.

Il numero complessivo dei senatori è indicato in 240, con un limite minimo di 5 senatori per Regione, salvo i casi – determinati in modo fisso – del Molise (2) e della Valle d'Aosta (1), nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (3 e 3). Quanto agli altri seggi, sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione.

Si tratta, dunque, di un disegno di legge che introduce senz'altro il tema di un Senato diverso da quello attuale, sia per composizione sia per funzioni, anche se a tale riguardo vi è solo una disposizione di principio. In ogni caso, l'iniziativa permette di avviare una discussione utile e aperta al contributo di altre iniziative, in modo che dall'enunciazione di un tema così rilevante, in questo caso risolto in uno dei modi possibili, ma suscettibile di estensioni, precisazioni e anche di soluzioni alternative, si possa pervenire alla definizione di un'ipotesi di riforma corrispondente all'orientamento prevalente tra le forze politiche e tra i cittadini. In particolare, preannuncia che avrà cura di informare il Governo affinché possa valutare anche l'opportunità di presentare un proprio disegno di legge.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene inopportuna la presentazione di un'autonoma iniziativa legislativa da parte del Governo che potrebbe compromettere il confronto fra le forze politiche, condizionandolo secondo valutazioni di maggioranza e di opposizione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime il proprio compiacimento per l'avvio dell'esame di una iniziativa di riforma costituzionale avente per oggetto il Senato della Repubblica in questo stesso ramo del Parlamento. Pur ritenendo comprensibile che il Governo possa presentare una propria proposta, anch'egli considera più proficuo riservare l'iniziativa alla sede parlamentare, in modo da evitare inopportune pregiudiziali di schieramento.

Il PRESIDENTE assicura il suo impegno affinché il dibattito si svolga senza pregiudiziali politiche per favorire il confronto tra tutti i Gruppi parlamentari, nell'interesse delle istituzioni. L'opinione del Governo, intanto, potrà essere acquisita anche nell'incontro in cui il Ministro delle riforme renderà le proprie comunicazioni in occasione dell'inizio della legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 265, 693, 730 E 734**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Art. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)*

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione Europea;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti

stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

g) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o simile, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere

e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Tenuto conto delle particolari finalità della Commissione, della stessa non possono farne parte coloro per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

*a)* delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

*b)* estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

*c)* riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

*d)* trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

*e)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

*f)* attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

*g)* delitti di cui al titolo II del libro II del codice penale.

2. Della Commissione non possono far parte parlamentari nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

*a)* sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*b)* siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

#### Art. 3.

##### *(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

#### Art. 4.

##### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### Art. 5.

##### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti

relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 6.

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 10 giugno 2008

**5<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(265) LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali*

*(693) GASPARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*

*(730) D'ALIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari*

*(734) BRICOLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo nel testo unificato trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, rilevando, per quanto di competenza, che l'articolo 7, comma 5, prevede per le spese di funzionamento della Commissione, istituita per la durata della XVI legislatura, un limite di spesa, pari a 150.000 euro per l'anno 2008 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi; tali spese sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. Il limite di spesa in questione può essere incrementato solo previa autorizzazione, secondo il meccanismo e nei limiti indicati nel medesimo comma. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere di nulla osta che risulta approvata dalla Commissione.

*(Doc. XXII, n. 6) TOFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»*

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Documento, che istituisce la Commissione d'inchiesta con durata per l'intera legislatura, prevede, all'articolo 4, comma 2, per le spese per il funzionamento della Commissione un limite di spesa, pari a 150.000 euro annui, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. Al riguardo, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere di nulla osta che risulta approvata dalla Commissione.

*(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame degli ulteriori emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'emendamento 5.20, occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola che preveda la modulabilità dell'erogazione dei programmi indicati nei commi da 2 a 4 alle disponibilità del fondo citato nel comma 5. In merito alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, ritiene poi necessario acquisire la disponibilità delle risorse di copertura, rispettivamente poste a carico del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità e dello stanziamento per i programmi volti a diffondere i valori della sicurezza stradale (articolo 1, comma 1036, della legge n. 296 del 2006). Con riferimento all'emendamento 12.1, fa presente l'esigenza di valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Sulla proposta 12.0.3, rileva che essa tende ad estendere i programmi di protezione previsti per gli stranieri soggetti a violenza o a grave sfruttamento anche alle vittime di grave sfruttamento sul lavoro. Occorre pertanto valutare gli effetti finanziari della proposta in questione e la natura degli oneri da essa

recata (se siano o meno configurabili come diritti soggettivi) posto che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 reca una copertura finanziaria di 10 miliardi annui di lire a decorrere dall'anno 1998. Analoga valutazione sulla natura obbligatoria o meno degli oneri, si rende necessaria per la proposta 12.0.4, connessi alle assunzioni dei testimoni di giustizia. In relazione alla possibilità di modulare tali programmi ovvero di configurarli come diritti soggettivi occorre eventualmente acquisire una quantificazione degli oneri e adeguare la clausola di copertura di cui al comma 2. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo in ordine alla proposta 5.20, che sembra attribuire un diritto soggettivo a fronte di un onere non quantificato. Il parere è contrario sulla proposta 5.0.4 che introduce ulteriori ipotesi di accesso agli istituti di assistenza comportando oneri di entità non dimostrata.

Su richiesta di chiarimenti del Presidente, in ordine alla disponibilità delle risorse indicate nella proposta emendativa, il Sottosegretario rileva che le risorse in questione risultano disponibili, ma l'utilizzo per le finalità proposte dall'emendamento potrebbe recare pregiudizi rispetto agli obiettivi previsti a legislazione vigente. Esprime parere contrario sulle proposte 12.0.6, 12.1, che reca oneri non quantificati e non coperti, 12.0.3, che determina un considerevole aumento della platea dei beneficiari, nonché 12.0.4, in relazione al quale non sussistono le relative disponibilità nell'ambito del bilancio triennale 2008-2010.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia la necessità di condizionare il parere in ordine alla proposta 5.20, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza, mentre in relazione alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, si pone un problema di quantificazione dell'onere a fronte di una disposizione che appare configurare diritti soggettivi.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 12.0.6, che non sussistono i presupposti per l'espressione di un parere contrario con il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, atteso che pur prevedendosi un obbligo a carico del questore, non è di per sé configurabile un numero di soggetti beneficiari tale da superare le risorse previste.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione per le proposte 5.0.4 e 12.0.6. Propone di condizionare il parere sulla proposta 12.1, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Propone invece un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.0.3, limitatamente al comma 5, atteso che vi è una palese estensione della platea dei beneficiari senza alcuna copertura, nonché sulla proposta 12.0.4.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime altresì il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 2.9, 2.0.1, 4.6, che diminuiscono l'effetto deterrente della normativa attuale, nonché 4.5, che fa venir meno la confisca con conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario, e 4.0.3.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver evidenziato che le proposte emendative che incidono in materia di sanzioni hanno un carattere meramente eventuale e dunque non incidono sul bilancio, propone di valutare più attentamente l'espressione di un parere di contrarietà sulla proposta 4.5, posta all'attenzione dal Governo, atteso che questa comporta il venir meno del meccanismo della confisca.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva al riguardo come anche il venir meno della confisca attenga a profili di mera eventualità e non appaia dunque giustificato un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.5.

Dopo aver informato che sono pervenuti ulteriori emendamenti del Governo che potranno essere esaminati nella successiva seduta, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che, sull'emendamento 5.20, dopo il comma 4, venga inserito il seguente: "4.*bis*. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 4 sono autorizzati nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 5.";

– che, nell'emendamento 12.1, venga aggiunto in fine il seguente comma: "10-*bis*. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.3, limitatamente al comma 5, nonché 12.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.0.4, 12.0.6 e 4.5.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

È rinviato il parere sugli ulteriori emendamenti 2.100, 1.100, 4.500 e 12.0.100.».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 10 giugno 2008

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Bondi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Giro.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro per i beni e le attività culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura informativa indicata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che di tale procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 4 giugno 2008, dal Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Interviene il senatore VETRELLA (*PdL*) il quale, nell'apprezzare gli indirizzi programmatici esposti dal ministro Bondi, si sofferma anzitutto sull'esigenza di puntare alla cultura per lo sviluppo del Paese. Richiamando la propria esperienza di ricercatore, s'interroga infatti sulla connessione tra il progresso tecnologico da un lato e la valutazione etica di tale evoluzione dall'altro, rilevando una scarsa attenzione alla cultura dell'etica, che dovrebbe invece a suo giudizio essere più adeguatamente valorizzata.

Dopo aver rimarcato la trasversalità del comparto dei beni culturali, reputa poi che l'evoluzione scientifica, se accompagnata da idonee riflessioni di natura etica, possa giovare all'educazione delle nuove generazioni. Si rammarica tuttavia della diffusa percezione di una cultura della «non etica», di cui è peraltro responsabile anche la scuola, a causa della quale non può dirsi compiuta la valorizzazione del bello né può essere dato impulso ad una spinta innovativa per il Paese.

Nel giudicare imprescindibile il coinvolgimento dei mezzi di informazione al fine di divulgare la centralità della cultura, sollecita un maggiore spazio delle iniziative positive accanto ai fatti di cronaca, spesso di carattere negativo, nell'ottica di assicurare quantomeno una pari opportunità tra il bene e il male. Ciò è quanto mai necessario a suo avviso per infondere nei giovani nuova speranza e fiducia nel futuro, nella consapevolezza che il bene proprio può essere coniugato con quello della collettività.

Rinnova quindi il suo rammarico per il peggioramento del livello etico della società ed auspica che il Ministero per i beni e le attività culturali possa assumere un impegno concreto nella promozione dei valori anche in raccordo con gli altri Dicasteri.

Si sofferma conclusivamente sulla gestione dei beni culturali che a suo avviso dovrebbe essere imperniata su criteri di managerialità orientati alla produttività delle opere. Ritiene infatti che preservare la bellezza e la struttura dei beni costituisca solo un aspetto parziale, a cui deve affiancarsi un'impostazione mirante ad ottenere il massimo ricavo dalla gestione del patrimonio culturale onde reperire maggiori risorse. Per perseguire tale obiettivo giudica infine indispensabile un mutamento nell'approccio culturale e nella preparazione del personale addetto alla gestione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) concorda anzitutto sull'importanza strategica della cultura e sull'incapacità della politica di valorizzarla soprattutto in termini di investimenti. Ritiene invece irrinunciabili fattive politiche che puntino ad incrementare l'accesso alla cultura al fine di promuovere lo sviluppo civile e sociale del Paese.

Tale miopia politica è stata purtroppo confermata a suo giudizio in occasione dei primi atti del Governo Berlusconi, resosi responsabile di cospicui tagli ai fondi da destinare al settore oltre che ad altri obiettivi cruciali quali la diffusione della banda larga nel Mezzogiorno. Coglie quindi l'occasione per rammentare che, dopo anni di continui decrementi di risorse, nella scorsa legislatura la Commissione unanime era riuscita a

dare un segnale di attenzione agli istituti culturali, beneficiari nell'ultima manovra finanziaria di maggiori risorse, che tuttavia sono state decurtate dai primi provvedimenti dell'attuale Esecutivo. Ciò è tanto più inaccettabile, prosegue la senatrice, in quanto detti tagli penalizzano la fase progettuale degli enti interessati.

Giudica pertanto prioritario arginare la pericolosa tendenza volta a diminuire le risorse per il comparto, nonché rinnovare la *governance* della cultura, nella consapevolezza che le risorse pubbliche costituiscono un volano per attirare investimenti privati.

Quanto al tema della bellezza, affrontato dal Ministro, ne enfatizza la connessione con l'aumento degli stanziamenti, in quanto senza adeguati fondi esso rischia di essere una categoria vuota. Condivide comunque che il concetto del bello non attiene solo a profili estetici, ma concerne anche la qualità della vita, la vivibilità dei centri urbani e la piacevolezza del paesaggio. Tuttavia tali affermazioni risultano contraddette dal decremento delle risorse destinate al recupero del paesaggio e all'abbattimento dei cosiddetti «ecomostri».

Pone inoltre l'accento sul rischio di diffondere un'idea di bellezza di Stato assunta come guida dell'intervento pubblico, sottolineando la necessità di assicurare il pluralismo delle opinioni ed in particolare dei fruitori delle opere e dei critici. Al riguardo fa presente che il criterio puramente estetico è stato superato da una maggiore attenzione sia alla qualità che al contesto creativo del bene da tutelare.

Esprime poi apprezzamento per le considerazioni del Ministro circa il sostegno alla creatività giovanile, reputando imprescindibile il supporto alla sperimentazione.

Si sofferma indi sul settore cinematografico, lamentando che recenti provvedimenti abbiano diminuito pesantemente le risorse stanziare dalla finanziaria del 2008 nell'ambito della strategia di riforma sistemica promossa dal Governo Prodi. Nel manifestare comunque piena disponibilità al Ministro per azioni finalizzate a reintegrare detti stanziamenti, ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione ha svolto una approfondita indagine conoscitiva sul cinema che doveva essere completata con la visita del Centro sperimentale di cinematografia francese. Tale attività era parallela ad un insieme di disegni di legge di riforma della *governance*, su cui auspica un'attenzione particolare del Governo, tanto più che ritiene insufficiente e riduttivo il rilancio della cosiddetta «legge Urbani», dimostratasi fallimentare.

Ribadendo la necessità di una riforma di sistema, coglie l'occasione per evidenziare alcuni punti salienti dell'indagine conoscitiva summenzionata, quali il *gap* tra i numerosi produttori di contenuti cinematografici e il ridotto numero di potenziali acquirenti, lo scarso dinamismo della distribuzione dei film, la sofferenza della produzione indipendente, nonché la limitata incidenza dei prodotti filmici italiani nei mercati internazionali. In proposito occorrono a suo avviso politiche di *governance* che superino il finanziamento statale coinvolgendo anche altri enti pubblici quali le re-

gioni, le quali, pur operando già attraverso le *film commission*, risentono della mancanza di una visione d'insieme.

Manifesta indi profondo rammarico per la debole patrimonializzazione e per l'elevato tasso di mortalità delle imprese cinematografiche, anche a causa del duopolio Rai-Mediaset e del monopolio di Sky sulle piattaforme satellitari.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver evidenziato la positiva esperienza francese basata su un prelievo a carico di tutta la filiera, sollecita l'introduzione di regole certe e l'assegnazione di maggiori risorse, al fine di assicurare l'indipendenza, la trasparenza e l'autonomia del cinema, rifuggendo da misure meramente assistenzialistiche.

Il senatore AMATO (*PdL*), dopo aver evidenziato le rilevanti ricadute che l'attività del Dicastero ha sulle città d'arte, ritiene che alcuni interventi dell'opposizione abbiano sottovalutato la proposta politica del Ministro basata sulla «alleanza per la cultura». Plaude invece alla correttezza del Ministro, il quale ha messo in luce gli scarsi stanziamenti in cultura dei Governi che si sono succeduti, senza alcun intento polemico.

Nel rilevare con dispiacere la limitatezza delle risorse destinate ai beni culturali, rammenta le occasioni mancate dal Governo Prodi, che sarebbe potuto intervenire a sostegno ad esempio del recupero del patrimonio fiorentino alluvionato, o del Museo dell'universo di Arcetri, nonché – in maniera più incisiva – dell'Accademia della crusca, dell'Opificio delle pietre dure e della Biblioteca nazionale di Firenze.

Ritiene dunque che i problemi del settore siano di carattere generale, in quanto spesso si agisce utilizzando risorse che costituiscono meri residui di bilancio, e invita ad abbandonare le polemiche per valutare l'ipotesi avanzata dal Ministro.

Nega poi alcune affermazioni diffuse dalla stampa locale circa i presunti rischi per l'Opificio delle pietre dure di Firenze, puntualizzando che il Governo intende preservare l'autonomia dell'Istituto valorizzandone i percorsi formativi.

Nel richiamare le affermazioni della senatrice Vittoria Franco, giudica rilevante il contributo offerto dal Ministro nell'ottica di stimolare la politica a tenere nella giusta considerazione la cultura.

Dopo essersi soffermato sull'esigenza di imprimere maggiore elasticità all'attività delle soprintendenze, dichiara di condividere il criterio ispiratore della bellezza, che si estrinseca a suo avviso nel tentativo di preservare l'armonia delle città, tanto più che in alcuni casi i centri storici rappresentano veri e propri musei a cielo aperto. In merito paventa il rischio che taluni interventi infrastrutturali possano pregiudicare i luoghi storici e sollecita l'Esecutivo ad instaurare un proficuo dialogo con gli enti locali.

Rammenta infine che la gran parte degli stanziamenti del Dicastero confluisce nel Fondo unico per lo spettacolo (FUS), del quale occorre a suo giudizio migliorare la gestione, premiando gli enti più virtuosi. Nel ricordare l'impegno profuso nella XV legislatura assieme al senatore Fontana

per valorizzare le fondazioni lirico-sinfoniche più efficienti, deplora che i *cachet* degli orchestrali italiani siano tra i più alti d'Europa, atteso che ciò determina un'impennata dei costi. Sollecita conclusivamente maggiore rigore nella distribuzione del FUS, nonché la creazione di adeguate condizioni per assicurare efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.

La senatrice DE FEO (*PdL*) dichiara a sua volta di condividere la proposta di creare una «alleanza per la cultura», che dovrebbe essere orientata a diffondere l'interesse verso i beni culturali nonché a elaborare nuovi meccanismi per reperire ulteriori risorse. Trae poi spunto da alcune recenti notizie di stampa per lamentare una generale mancanza di cultura nell'ambito della società, che impedisce di valorizzare il patrimonio culturale italiano e di apprezzare l'armonia dei luoghi. In proposito, ritiene che i *media* dovrebbero promuovere in modo più incisivo campagne di sensibilizzazione e di condanna rispetto a episodi di cattiva educazione, interessandosi maggiormente alla diffusione della cultura.

Dopo aver rammentato il positivo contributo che in passato alcune rubriche televisive hanno recato per la divulgazione di tematiche culturalmente rilevanti, lamenta che oggi le uniche trasmissioni culturali rimaste siano messe in onda in orari notturni che non invogliano la visione da parte del pubblico.

Ritiene invece indispensabile un'azione di persuasione della collettività attraverso i mezzi di comunicazione di massa, i quali devono dare il giusto spazio ai programmi di educazione e di denuncia dei comportamenti dannosi.

Dopo aver rilevato che da indagini statistiche si riscontra un rinnovato interesse degli italiani per particolari settori culturali tra cui le mostre, auspica un concreto supporto in tale direzione da parte della stampa, che tuttavia troppo spesso dimentica di mettere in rilievo importanti eventi culturali, come ad esempio il Festival internazionale del teatro di Napoli.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) prende atto con soddisfazione del generale clima di consenso attorno al ruolo che la cultura svolge per lo sviluppo intellettuale e materiale del Paese. Si tratta dunque di una presa di coscienza di un obiettivo comune, che si basa sulla tutela e sull'educazione al bello.

Rimarca poi la trasversalità del comparto, che deve agire in sinergia con i settori dell'Istruzione e del Turismo, onde mettere in moto una richiesta di maggiore attenzione alla bellezza – cui dovrebbe corrispondere un'adeguata offerta – e consolidarne il valore.

Dopo aver ricordato le positive esperienze di alcuni enti locali, tra cui Roma, auspica che la cultura sia vissuta come una sorta di proprietà personale, frutto dell'abitudine a contenuti di carattere culturale, rispetto ai quali occorre a suo giudizio stimolare ulteriormente la domanda.

In proposito, ipotizza un più stretto coordinamento nazionale dell'operato delle regioni, le quali agiscono secondo precise specificità territoriali, con il rischio tuttavia di qualche distorsione.

In merito al paesaggio, sottolinea la rilevanza delle valutazioni di impatto turistico, finalizzate a valorizzare i luoghi preservandoli per le generazioni future, e rimarca il nesso tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico. Dopo aver evidenziato il carattere motivazionale dei percorsi turistici specialmente se riferiti alle città d'arte, puntualizza che occorre preservare i centri urbani dal logoramento derivante dal turismo, senza svalutarne l'importante valore economico ma puntando su aspetti innovativi, come quelli enogastronomici.

Dichiara poi di dissentire dalle affermazioni del Ministro circa l'esigenza di accontentarsi delle risorse disponibili, atteso che reputa fondamentale reperire ulteriori fondi, anche attraverso canali quali il *marketing* nazionale degli itinerari turistici.

Pur condividendo l'idea di tutelare il bello, non concorda sull'atteggiamento disfattista di alcuni comitati locali, i quali mettono in atto la «politica del no» impedendo importanti opere infrastrutturali. Al riguardo, reputa fondamentale un'azione di ascolto dei territori da parte degli enti locali purché essa non si traduca in un regionalismo esasperato che, in nome di una bellezza soggettiva, limita lo sviluppo del Paese.

Dopo aver ribadito la necessità di evitare che egoismi momentanei, motivati dall'obiettivo di raggiungere consensi elettorali immediati, siano di ostacolo alla realizzazione di nuovi progetti, rivolge un appello affinché sia assegnato un giusto peso ad organismi ministeriali che possono rilanciare il settore dei beni culturali. In proposito, si sofferma sul ruolo di Arcus s.p.a. nella creazione di un dialogo tra gli enti locali, nonché sulle funzioni dei soprintendenti, i quali dovrebbero essere a suo giudizio oggetto di periodica turnazione in rapporto alle esigenze dei territori.

In conclusione sottolinea il bisogno di suscitare nuova passione nei confronti della cultura, la quale può offrire risposte efficaci per contrastare episodi distruttivi, come ad esempio gli atti di bullismo.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) condivide in pieno i richiami già svolti ai concetti di bellezza ed armonia, contro la sciatteria, la maleducazione e la volgarità della società contemporanea. In questo senso, ritiene che non possa non trovare consenso trasversale la proposta del Ministro di un'«alleanza per la cultura», tanto più che già nella scorsa legislatura la Commissione ha dimostrato una forte sensibilità ad elaborare trasversalmente politiche culturali che andassero oltre lo scontro ideologico.

Occorre quindi prioritariamente individuare, a suo avviso, le modalità attraverso cui far fruttare l'immenso patrimonio culturale italiano. A tal fine, egli ritiene essenziale un'elevata qualificazione del personale, che superi le logiche sindacali che hanno governato per anni le assunzioni secondo gretti calcoli elettoralistici. Auspica poi un forte collegamento con l'università, che valorizzi in pieno le eccellenze mondiali presenti sul territorio nazionale, come ad esempio quella dei restauratori.

Sollecita altresì la messa in rete dei musei, mirata ad una loro più efficace promozione, soprattutto a fini di sviluppo sociale ed economico.

Oltre a promuovere la diffusione delle fondazioni di diritto privato e la semplificazione degli organi di governo delle istituzioni culturali, egli si associa poi all'esigenza già emersa di rafforzare lo spessore culturale dei programmi televisivi pubblici. Auspica anche una forte sinergia con il ministro Gelmini per un più stretto ed efficace rapporto fra scuola e cultura.

Né va dimenticato, prosegue, l'obiettivo di diffondere la lettura e la conoscenza della letteratura italiana all'estero, sviluppando un dialogo più fecondo con autori ed editori.

Dopo aver invocato una condanna più rigorosa nei confronti di coloro che deturpano il patrimonio, soprattutto in caso di recidiva, invita poi il Ministro ad uno sforzo di fantasia per recuperare maggiori risorse al settore. Al riguardo, rammenta il sopralluogo svolto in Russia dalla Commissione nella XIV Legislatura, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sui beni culturali, nel corso del quale emerse con chiarezza la capacità imprenditoriale di istituzioni quali l'*Hermitage*, capace di attrarre finanziamenti privati in grande quantità, valorizzare le proprie collezioni attraverso mostre internazionali, nonché stimolare il personale mediante contratti a termine con premi di produzione.

In una condizione di risorse senz'altro scarse, egli invita peraltro a riflettere sulla possibilità di alcune riallocazioni, riferendosi in particolare al finanziamento di opere cinematografiche che non vengono mai distribuite e stigmatizzando i contributi a fondo perduto.

Auspica indi una maggiore apertura ai privati attraverso meccanismi di defiscalizzazione analoghi a quelli già introdotti nella XIV Legislatura in favore dell'università. Si esprime altresì in senso favorevole ad operazioni commerciali come quelle adottate di recente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano.

Sollecita infine una significativa internazionalizzazione della cultura italiana, che presuppone evidentemente una riflessione attenta sull'identità nazionale e sul suo rapporto con il passato.

Il senatore VITA (*PD*) rileva anzitutto criticamente la riduzione di oltre 160 milioni di euro a danno delle attività culturali, in un quadro che storicamente già denota una sproporzione tra opportunità e risorse. Si augura quindi che nella replica il Ministro possa dichiarare di aver recuperato tali fondi, venendo incontro al grido d'allarme lanciato dal Paese.

Condivide poi senz'altro che la sensibilità collettiva sui temi culturali debba essere sollecitata attraverso la televisione generalista, purtroppo assai disattenta a tali tematiche. Si tratta peraltro, a suo avviso, di un atteggiamento niente affatto casuale, bensì conseguente alla spregiudicata concorrenza per gli introiti pubblicitari fra Rai e Mediaset in una sciagurata condizione di duopolio.

Concorda altresì sui riferimenti al concetto di bellezza, registrando tuttavia una tragica contraddizione con le tentazioni reazionarie di una sottocultura di massa violenta, fisicamente o simbolicamente, ai danni del diverso e irrimediabilmente tesa ad un individualismo esasperato che segna l'assenza di una grande politica culturale nazionale.

In quest'ottica, risultano quindi inquietanti le riduzioni di spesa operate, tanto più che le risorse destinate alla cultura non rappresentano spese bensì investimenti.

Egli si augura poi che la politica culturale riesca a valorizzare adeguatamente la creatività, al di fuori di qualunque logica reazionaria e accentratrice. Al riguardo, conviene con la senatrice Vittoria Franco sull'esigenza urgente di riformare il settore cinematografico e recuperare il *tax shelter*, inopinatamente caduto sotto la scure dei tagli.

Dopo aver sottolineato l'importanza di dedicare adeguata attenzione ai settori della musica, del teatro e della danza, nonché della formazione, osserva conclusivamente che, a fronte di un'offerta culturale di rilievo, la risposta del pubblico italiano è sempre consistente. Ciò dimostra, a suo avviso, che la cultura merita un riguardo particolare ed in tal senso sollecita il Governo.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) conviene con la relazione programmatica del Ministro, soprattutto laddove preannuncia l'avvio di programmi volti allo sviluppo culturale ed economico del Paese. Concorda altresì con la prospettiva di un dialogo fecondo con la Commissione, basato più sul fare che sul legiferare.

Ella dichiara poi di aver apprezzato in modo particolare l'accento posto sul rafforzamento dei valori identitari dei territori e sull'esigenza di assicurare ai giovani artisti l'opportunità di partecipare alla creazione di nuova cultura.

Al fine di assicurare maggiori finanziamenti, si esprime poi in favore di una più ampia collaborazione dei privati e delle fondazioni, in un'ottica di sussidiarietà e partenariato, che non escluda consistenti rimborsi fiscali.

Auspica altresì il recupero del degrado culturale, economico e sociale di molte aree del Paese, fra cui quelle industriali dismesse. In quest'ottica di recupero del territorio, ritiene peraltro indispensabile il coinvolgimento diretto delle regioni e degli enti locali, senz'altro più vicini ai cittadini, onde poter elaborare piani operativi ragionevoli che prevedano precisi diritti e doveri per gli individui.

Ritiene altresì essenziale rafforzare gli organici operativi, attraverso criteri selettivi.

Dopo aver sottolineato l'importanza di potenziare la libera fruizione del patrimonio culturale attraverso investimenti informatici che diano vita a banche dati *on line*, indispensabili anche al fine di promuovere lo sviluppo turistico del Paese, si esprime conclusivamente a favore della valorizzazione del cinema di qualità e delle produzioni rivolte alla famiglia.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

**(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore VALDITARA (*PdL*) riferisce sulle norme di competenza della Commissione, soffermandosi anzitutto sul comma 3 dell'articolo 4, che proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino di alcuni enti, fra cui la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani». Al riguardo, ricorda la legge finanziaria 2008 stabiliva che laddove i regolamenti di riordino non fossero stati adottati entro il 1° luglio 2008 gli enti sarebbero stati soppressi. Giudica quindi con favore la proroga in esame, in considerazione della grande rilevanza del Vittoriale. Auspica tuttavia che il relativo regolamento di riordino venga approvato sollecitamente.

Egli illustra indi il comma 6 del medesimo articolo 4, che proroga al 31 dicembre 2008 alcune disposizioni in materia di Arcus spa in scadenza il 30 giugno prossimo. In proposito, rammenta che detta società fu istituita dalla legge n. 291 del 2003 per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi a tutela dei beni e delle attività culturali. Ciò, a valere su una quota pari al 3 per cento (successivamente incrementato al 5 per cento) degli stanziamenti per infrastrutture, proprio al fine di rimediare ad eventuali danni sul patrimonio culturale derivanti da interventi infrastrutturali. La legge istitutiva prevedeva che un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture definisse le modalità per l'individuazione delle risorse, ma tale atto non è stato ancora emanato. Nelle more, è stata adottata una disciplina transitoria, che occorre ora prorogare di ulteriori sei mesi, in attesa dell'approvazione definitiva del regolamento, ormai in dirittura d'arrivo.

Egli esprime infine soddisfazione per il comma 9 dell'articolo 4, che differisce all'anno accademico 2009-2010 la considerazione del *curriculum* scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari a numero chiuso, nonché la certificazione dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato. Al riguardo, ricorda di aver egli stesso sottolineato l'esigenza di tale proroga nella seduta del 27 maggio scorso, ritenendo che la valutazione retroattiva del percorso scolastico presentasse forti dubbi di legittimità costituzionale e potesse prestarsi a molti ricorsi. Né va dimenticato, prosegue, che l'attribuzione di uno specifico peso al *curriculum* presuppone un sistema di valutazione omogeneo, sul quale giustamente ha posto di recente l'accento anche il ministro Gelmini.

Giudicando favorevolmente le norme di competenza della Commissione contenute nel decreto-legge n. 97, propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 10 giugno 2008

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 6) TOFANI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CASTRO (*PdL*), sottolineando anzitutto come il documento si inquadri in un'ottica di continuità rispetto all'esperienza maturata nelle due passate legislature, e rilevando come il fatto di poter svolgere la propria attività per tutta la legislatura corrente possa garantire all'istituenda Commissione un'organicità di analisi e di intervento.

Evidenzia poi come risulti dai dati più aggiornati forniti dall'INAIL che circa l'85 per cento degli infortuni sul lavoro deriva prevalentemente da condotte soggettivamente inadeguate più che da carenze strutturali dei luoghi di lavoro.

Un'efficace attività di istruzione e prevenzione potrebbe quindi con ogni probabilità consentire una significativa riduzione del tasso di incidenti, anche nel breve periodo.

In quest'ottica, rileva che l'attività della Commissione di inchiesta potrebbe risultare particolarmente utile nell'individuare e nel rendere disponibili a tutte le categorie interessate una serie di dati con caratteristiche di autorevolezza della fonte, di certezza e di aggiornamento, i quali potrebbero costituire una base idonea per l'elaborazione di linee di intervento nel settore della sicurezza. Inoltre, la Commissione, rispetto alle informazioni fornite dall'INAIL, potrebbe elaborare dati non solamente a livello aggregato, ma anche con riferimento a distinti segmenti relativi alle specifiche categorie di lavoratori e alle caratteristiche degli stessi.

In conclusione, ribadisce come esigenze di continuità di intervento nel settore degli infortuni sul lavoro rispetto alle legislature precedenti, ol-

tre all'attuale allarme sociale, inducano a ritenere senz'altro utile l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta come proposta dal documento in esame. Rileva inoltre come l'entità dello stanziamento previsto dall'articolo 4 sia funzionale all'esercizio di un ruolo incisivo da parte dell'istituenda Commissione.

Auspica infine un'ampia convergenza sulla proposta di inchiesta parlamentare.

Il presidente GIULIANO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ROILO (*PD*) condivide la proposta di istituzione della Commissione, evidenziando come il fenomeno degli infortuni sul lavoro risulti di particolare gravità e di entità tale da meritare un'attenta analisi. Sottolinea inoltre come il tasso di infortuni, lungi dal potersi considerare inevitabilmente connaturato alla realtà lavorativa, debba essere analizzato dal punto di vista dell'individuazione delle cause e dell'attività preventiva.

Ritiene peraltro che l'esperienza delle scorse legislature abbia dimostrato come l'attività della Commissione di inchiesta si sia rivelata utile soprattutto sotto i profili dell'intervento immediato nei casi di maggiore gravità e della collaborazione nella predisposizione di misure legislative.

In conclusione, auspica che la nuova Commissione possa svolgere un ruolo non meramente formale ma concretamente attivo nell'analisi del fenomeno infortunistico e nell'individuazione di interventi normativi in materia.

Il senatore TREU (*PD*) auspica che la nuova Commissione possa avvalersi pienamente dell'esperienza delle omologhe Commissioni che hanno operato nelle due precedenti legislature e svolgere un ruolo di analisi ancora più incisivo che nel passato, evitando di attenersi a schemi interpretativi precostituiti.

Nell'apprezzare i dati aggiornati di fonte INAIL forniti dal relatore, evidenzia come risulti necessario individuare ulteriori modalità di acquisizione di dati e informazioni, eventualmente anche mediante il coinvolgimento formale, nell'ambito dell'attività della Commissione, dell'ISTAT e dell'autorità giudiziaria.

Giudica infine di estremo interesse e meritevole di attenta analisi la circostanza riferita da relatore circa la attribuibilità di massima parte degli infortuni a carenze di prevenzione di comportamenti individuali rischiosi.

Il senatore TOFANI (*PdL*) esprime apprezzamento per gli interventi testé svolti e si associa all'auspicio da più parti espresso di una ripresa dell'attività svolta dalla Commissione nel biennio scorso, interrotta anzitempo per l'anticipata interruzione della legislatura.

Rileva poi come già in precedenza la Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro che ha operato nella scorsa legislatura avesse constatato la necessità di individuare e rendere disponibili dati relativi agli infortuni sul lavoro secondo criteri settoriali, a differenza di quanto avviene

con riferimento a informazioni fornite dall'INAIL, avviando una collaborazione con l'ISTAT per un'attività di ricerca analitica.

Dopo aver sottolineato l'importanza del ruolo svolto dal senatore Roilo nella scorsa legislatura con specifico riferimento alla materia delle malattie professionali, auspica che la nuova Commissione di inchiesta possa operare per tutto il corso della legislatura con continuità ed efficacia.

Il senatore ICHINO (PD) prospetta l'opportunità di inserire fra i compiti, di cui all'articolo 3 del Documento in esame, dell'istituenda Commissione l'accertamento dell'incidenza sul totale degli infortuni sul lavoro di quelli da circolazione stradale e la valutazione della possibilità del potenziamento delle attività ispettive.

Sotto il primo profilo, ricorda che il tasso di infortuni sulla strada in Italia risulta superiore alla media europea, rilevando che le cause del fenomeno stesso dovrebbero essere analizzate attentamente, anche al fine di consentire la messa a punto di specifiche iniziative di prevenzione.

Quanto alle attività ispettive in ambito antinfortunistico, appare opportuno dar corso ad una ricognizione in ordine all'adeguatezza degli organici delle strutture preposte, a fronte del persistere di ampie sacche di inottemperanza alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presidente GIULIANO sottolinea preliminarmente l'opportunità della ricostituzione, anche nella corrente legislatura, di una Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, tenuto conto che l'incidenza del fenomeno delle morti bianche in Italia si attesta ancora su livelli molto elevati, come a più riprese denunciato dal Capo dello Stato.

Con riguardo alle proposte di modifica del Documento in esame ipotizzate dal senatore Ichino, osserva come esse rispondano a finalità certamente apprezzabili, ma a suo avviso suscettibili di essere perseguite anche alla stregua dell'elenco dei compiti dell'istituenda Commissione già contemplato dal testo in esame.

Dichiara poi di concordare con il relatore sull'opportunità di un'attenta ricognizione da parte della Commissione stessa in ordine all'idoneità delle metodologie statistiche attualmente in uso per il monitoraggio del fenomeno infortunistico. Auspica inoltre che questa valuti la possibilità di promuovere una riflessione sui positivi effetti che potrebbe avere nel settore in considerazione un mutamento dei correnti indirizzi giurisprudenziali in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 437 del codice penale, che contempla la fattispecie di «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro». In proposito, ricorda che incorre in tale reato chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e che la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo il caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio, ricorrendo il quale la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Attualmente, l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente è nel

senso di non ritenere contestabile la fattispecie penale in questione, nell'asserito difetto dell'elemento del dolo, mentre a suo avviso tale valutazione potrebbe essere riconsiderata, ben potendosi ravvisare in una condotta omissiva reiterata o protratta nel tempo l'elemento psicologico del dolo, almeno in termini di dolo eventuale. In proposito, l'istituenda Commissione d'inchiesta potrebbe promuovere un utile confronto con gli operatori del diritto, ad esempio nel quadro dell'audizione dei vertici delle Procure Generali presso le Corti d'Appello.

Il senatore TOFANI (*PdL*) rileva come gli spunti di riflessione emersi dall'odierno dibattito potranno certamente essere tenuti presenti ai fini dell'attività della Commissione d'inchiesta della quale si propone l'istituzione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore CASTRO (*PdL*), relatore, nel prendere atto dei rilievi emersi dall'odierna discussione, rileva come la proposta in esame, nel testo attuale, sia idonea ad assicurare all'istituendo organo inquirente la possibilità di un'adeguata ricognizione sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Si riserva comunque di esprimere più compiutamente le sue valutazioni in proposito in sede di esame degli eventuali emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti in domani alle ore 11.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *DIFFERIMENTO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani inizierà alle 15,30 anziché alle 15.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 10 giugno 2008

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**VIZZINI**

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**(174) MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(Doc. XXII, n. 6) TOFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, illustrando il documento in titolo, ricorda che la Commissione sul fenomeno degli infortuni sul lavoro era stata isti-

tuita anche nella precedente legislatura. Propone quindi di esprimere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 10 giugno 2008

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**(159) RAMPONI.** – *Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, poiché il disegno di legge prevede norme suscettibili di determinare oneri di carattere assistenziale e previdenziale appare opportuno chiedere la quantificazione dei medesimi mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006» (n. 2)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Su proposta del Relatore, il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti una proposta di osservazioni favorevoli, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

*(174) MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in esame (privo di relazione tecnica), di iniziativa parlamentare, riproduce il testo, di un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato nella passata legislatura (Atto Senato 1927, su cui la Commissione aveva espresso un parere favorevole nel febbraio 2008). Per quanto di competenza, si era segnalato già all'epoca che la quantificazione degli oneri connessi alla costruzione di una nuova canna, nonché all'ammodernamento e all'allargamento della canna esistente è riferita a «valori 2002»: occorre pertanto valutare l'opportunità di richiedere un aggiornamento delle stime. Fa presente che, per quanto concerne i profili di copertura, la relazione tecnica del disegno di legge n. 1927 specificava che agli oneri relativi alla parte italiana si facesse fronte con 54 milioni di euro risultanti disponibili dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 452 della legge n. 311 del 2004 e per la restante parte (pari a 28,391 milioni di euro) attraverso il contratto di programma dell'ANAS. A tal riguardo, il Governo aveva chiarito (seduta del 26 febbraio 2008) che il comma 452 citato prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per dodici anni, ma che la finanziaria successiva aveva ridotto a 54 milioni di euro lo stanziamento complessivo. Sebbene a febbraio le somme risultassero disponibili rileva che occorre acquisire conferma della disponibilità attuale. Fa presente che occorre, altresì, acquisire conferma della disponibilità attuale delle risorse necessarie a valere sul programma ANAS.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che non sono ancora pervenute le informazioni da parte delle amministrazioni competenti in ordine all'aggiornamento delle stime richiamate dal Relatore. In ordine ai profili di copertura, conferma la disponibilità delle risorse stanziata su base dodicennale, mentre in ordine ai 28,391 milioni di euro rileva che il finanziamento è subordinato all'accertamento delle entità di risorse accantonate, attualmente in corso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), stanti gli elementi forniti dal Governo, rileva l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di acquisire gli opportuni dati.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che potrebbe risultare auspicabile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione al solo profilo del mancato adeguamento delle stime, al fine di consentire ai proponenti il testo del provvedimento di procedere alla opportuna modifica dello stesso.

Il senatore FERRARA (*PdL*) rileva come i profili di adeguamento delle stime non potranno comunque interamente coprire gli oneri necessari a far fronte ai diversi costi resisi necessari rispetto alle stime effettuate nell'esercizio 2002.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire l'acquisizione degli elementi necessari in ordine sia all'adeguamento delle stime, sia all'aggiornamento dei dati relativi alle risorse disponibili.

Il presidente AZZOLLINI sollecita, in particolare, il Governo a fornire i necessari dati in tempi compatibili con il tempestivo prosieguo dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta di rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 10 giugno 2008

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini:** parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 9,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692).

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

**Seduta congiunta con le**

**Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati**

**(III - Affari esteri e comunitari)**

**(IV - Difesa)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 27-bis, del decreto-legge n. 8 del 2008, sugli sviluppi relativi alle missioni internazionali.

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero..

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 9*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio (159).
  - RAMPONI. – Concessione di un finanziamento per l'approvvigionamento di materiali e mezzi destinati al personale militare impegnato in missioni umanitarie e di pace (160).
-

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735).
-

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 14,30*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 1).
-

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 1).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania (n. 2)
- 

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 16*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane nel settore della fusione nucleare.

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- TOFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII, n. 6*).

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:

- MARINO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 1*).
- TOMASSINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 2*).
- CURSI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 3*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

## III. Esame dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- ASTORE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle cure prestate e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (701).

## IV. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:

- BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 4*).
- BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (*Doc. XXII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattare al regolamento (CE) n. 1907/2006» (n. 2).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero in materia di sanità.

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 9*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta differenziata e al compostaggio.

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 13,45*

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei Segretari.

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

*Mercoledì 11 giugno 2008, ore 14*

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia.

---